Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 marzo 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di spedizione il modulo di c/c postale che i sigg. Abbonati potranno usare per adeguare ai nuovi canoni l'abbonamento in atto o per modificarlo secondo le proprie esigenze

SOMMARIO

REGIONI

Regione Sicilia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 88 DEL 30 MARZO 1981:

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1981.
Determinazione dei canoni di uso e di manutenzione di circuiti urbani e raccordi urbani di circuiti interurbani e di apparati telegrafici.

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1981.
Determinazione del controvalore in lire italiane del franco oro ai fini della tariffazione per i servizi internazionali postali e di telecomunicazione.

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1981.
Determinazione delle tasse telegrafiche terminali e di transito italiane e delle tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo.

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1981.
Determinazione delle tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1981.
Determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo.

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1981.
Determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1981.
Tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo.

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1981.
Determinazione dei canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali a regime europeo.

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1981.
Tariffe telefoniche internazionali del regime extraeuropeo.

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1981.
Ristrutturazione delle tariffe per il servizio radiomarittimo internazionale.

(Da 1891 a 1900)

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 88 DEL 30 MARZO 1981:

Concorsi ospedalieri a posti di personale sanitario medico e farmacista.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 88 DEL 30 MARZO 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Nick - Napoletana industria cartoni kraft (in liquidazione), società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 20 febbraio 1981. — **Finsider, società finanziaria siderurgica, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Finsider 5,50 % - 1963-1983 » sorteggiate il 10 marzo 1981. — **F.lli Gancia & C., società azionaria vermouths aperitivi spumanti, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni « 5,50 % - Emissione 1° luglio 1960 » sorteggiate l'11 marzo 1981. — **Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma 6 % - 1969 » sorteggiate il 20 marzo 1981. — **Octir industriale, società per azioni, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 13 marzo 1981. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Obbligazioni « Opere Pubbliche » sorteggiate nel mese di gennaio 1981. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Obbligazioni « Fondiarie » sorteggiate nel mese di gennaio 1981. — **Istituto di**

credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni « Opere Pubbliche » sorteggiate nel mese di febbraio 1981. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di febbraio 1981. — **Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli:** Obbligazioni « O.C.I. 8,50 % - 1975-1985 » sorteggiate il 13 marzo 1981. — **Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli:** Obbligazioni « O.C.I. 8,50 % - 1975-1990 » sorteggiate il 13 marzo 1981. — **Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli:** Obbligazioni « O.C.I. 10 % - 1978-1990 » sorteggiate il 13 marzo 1981. — **Sareglia e Taverna, società per azioni, in Chieri:** Estrazione di obbligazioni « 10 % - 1976-1996 ». — **Società italiana per il gas, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni « 5,50 % - 1961-1982 » sorteggiate il 5 marzo 1981. — **Distillerie Camel, società per azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1980. — **Mediocredito ligure, ente di diritto pubblico:** Rimborso di obbligazioni. — **I.Sv.E.I.Mer. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « 8 % 1975-1985 - 24ª emissione » sorteggiate il 5 febbraio 1981. — **I.Sv.E.I.Mer. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « 9 % 1975-1990 - 25ª emissione » sorteggiate il 5 febbraio 1981. — **I.Sv.E.I.Mer. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « 8 % 1975-1985 - Serie Aperta - 26ª emissione » sorteggiate il 5 febbraio 1981. — **I.Sv.E.I.Mer. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « 8 % 1976-1986 - 29ª emissione » sorteggiate il 5 febbraio 1981. — **I.Sv.E.I.Mer. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « 13 % 1979-1985 - 40ª emissione » sorteggiate il 5 febbraio 1981. — **I.Sv.E.I.Mer. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « 13,50 % 1980-1985 - 52ª emissione » sorteggiate il 5 febbraio 1981. — **I.Sv.E.I.Mer. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « 13,50 % 1980-1985 - 53ª emissione » sorteggiate il 5 febbraio 1981. — **I.Sv.E.I.Mer. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « 13,50 % 1980-1985 - 54ª emissione » sorteggiate il 5 febbraio 1981. — **I.Sv.E.I.Mer. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « 13,50 % 1980-1985 - 55ª emissione » sorteggiate il 5 febbraio 1981. — **Jemina & Battaglia, società finanziaria per azioni, in S. Michele Mondovì:** Obbligazioni « FJB 6,50 % - 1962-1982 » sorteggiate il 28 febbraio 1981. — **C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in Lussemburgo:** Errata-corrige (avvisi S-19059 e S-19614). — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Errata-corrige (avvisi S-14542 e S-16075).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1980, n. 1097.

Esecuzione dei protocolli addizionali alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla collaborazione nel campo della veterinaria con accordo, conclusa a Roma il 16 maggio 1978, firmati a Roma rispettivamente il 17 maggio 1978 ed il 7 settembre 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della sanità e del commercio con l'estero;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti protocolli addizionali alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla collaborazione nel campo della veterinaria con accordo, conclusa a Roma il 16 maggio 1978:

1) Protocollo addizionale concernente la modifica dell'art. 1, dell'art. 9 e degli annessi 1, 2 e 12 dell'accordo allegato alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla collaborazione nel campo della veterinaria conclusa a Roma il 16 maggio 1978, nonchè l'estensione di detto accordo alle carni di selvaggina uccisa, firmato a Roma il 17 maggio 1978.

2) Protocollo addizionale concernente l'estensione dell'accordo allegato alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla collaborazione nel campo della veterinaria, conclusa a Roma il 16 maggio 1978, firmato a Roma il 7 settembre 1979.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — ANIASI — MANCA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1981
Atti di Governo, registro n. 32, *foglio n.* 11

PROTOCOLLO ADDIZIONALE CONCERNENTE LA ESTENSIONE DELL'ACCORDO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA VETERINARIA, CONCLUSA A ROMA IL 16 MAGGIO 1978.

In applicazione della clausola di cui al secondo comma dell'art. 2 della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla collaborazione nel campo della veterinaria conclusa a Roma il 16 maggio 1978, i servizi veterinari dei competenti Ministeri delle due Parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'accordo allegato alla convenzione di cooperazione veterinaria del 16 maggio 1978 è esteso alle carni bovine disossate cotte congelate.

Art. 2.

Le carni bovine disossate cotte congelate destinate agli scambi italo-polacchi devono soddisfare alle condizioni sanitarie, per quanto applicabili, stabilite per le carni nell'accordo annesso alla precitata convenzione, nonchè alle condizioni seguenti:

1. essere ottenute in stabilimenti posti sotto controllo veterinario permanente, dotati di idonei impianti e attrezzature per la cottura e il confezionamento delle carni, riconosciuti idonei dalle competenti autorità veterinarie centrali, e iscritti in apposita lista;

2. essere state sottoposte a un trattamento termico ad umido tale che una temperatura di almeno 65°C raggiunga ogni punto delle carni stesse, e successivamente sottoposte a congelazione rapida;

3. avere un pH uguale o superiore a 5,5;

4. essere presentate in pezzi di peso uguale o inferiore a 7 kg, costituiti esclusivamente da polpa ripulita dal grasso e privata delle aponeurosi, tendini, e di qualsiasi parte non muscolare. Non è consentito l'impiego di ritagli, ripuliture, « trimmin » di « spolpi » e di pezzi o tagli non anatomicamente o merceologicamente definiti;

5. essere contenute in imballaggi ermeticamente chiusi, costituiti da materiale trasparente, incolore, inodore, imputrescibile, e, successivamente, poste in cartoni.

Ogni cartone deve recare, mediante iscrizione diretta oppure su apposita etichetta ben visibile ed applicata in modo tale da doverla forzatamente rompere all'atto dell'apertura, le indicazioni seguenti:

a) riproduzione del bollo sanitario previsto per le carni refrigerate o congelate;

b) la dizione: « carni bovine disossate cotte congelate »;

c) denominazione e sede dello stabilimento;

d) peso netto;

e) data del confezionamento;

6. essere conservate e trasportate ad una temperatura che in ogni punto del prodotto non dev'essere inferiore a — 10°C;

7. non presentare, dopo lo scongelamento completo, alcuna traccia di liquido color rosso spento sulla superficie di taglio (sezione trasversale nella parte di massimo spessore del pezzo tagliato);

8. essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello previsto per le carni refrigerate o congelate, integrato dalla dichiarazione di cui ai precedenti punti 2-3.

Art. 3.

Il presente protocollo entra in vigore con la firma.

FATTO a Roma il 7 settembre 1979 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e in lingua polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER LA PARTE POLACCA
Direttore del dipartimento veterinario
DR. HABIL. H. LIS

PER LA PARTE ITALIANA
Direttore generale dei servizi veterinari
del Ministero della sanità
della Repubblica italiana
L. BELLANI

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

PROTOCOLLO ADDIZIONALE CONCERNENTE LA MODIFICA DELL'ART. 1, DELL'ART 9 E DEGLI ANNESSI 1, 2 E 12 DELL'ACCORDO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA VETERINARIA CONCLUSA A ROMA IL 16 MAGGIO 1978, NONCHE' L'ESTENSIONE DI DETTO ACCORDO ALLE CARNI DI SELVAGGINA UCCISA (ALCI, CAPRIOLI, CERVI, CINGHIALI E DAINI).

In applicazione della clausola di cui al secondo comma dell'art. 2 della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla collaborazione nel campo della veterinaria conclusa a Roma il 16 maggio 1978,

Si conviene

di portare all'accordo annesso alla convenzione predetta le seguenti modifiche:

Art. 1.

Il nono trattino del paragrafo 1 dell'art. 1 dell'accordo annesso alla precitata convenzione viene sostituito dal seguente:

« - selvaggina uccisa da penna e da pelo, refrigerata o congelata; ».

Titolo I

CANI E GATTI

Art. 2.

Il secondo comma del paragrafo 1 dell'art. 9 dell'accordo alla precitata convenzione viene soppresso e sostituito dal seguente:

« 2. Nel predetto certificato sanitario deve essere altresì attestato che i cani e i gatti, di età superiore a tre mesi, sono stati vaccinati contro la rabbia da almeno venti giorni e da non oltre undici mesi dalla data del rilascio del certificato stesso. Nel certificato deve essere inoltre indicato se è stato impiegato un vaccino a virus vivo attenuato o un vaccino inattivato, precisando il tipo di vaccino e l'istituto produttore ».

Titolo II

EQUINI VIVI: ANNESSI 1 E 2

Art. 3.

1. — Le lettere *e*), *f*) del paragrafo V dell'annesso 1 all'accordo allegato alla precitata convenzione vengono così modificate:

« *e*) qualora si tratti di maschi interi di età superiore a dodici mesi non destinati all'immediata macellazione, sono stati sottoposti con esito negativo alla reazione di fissazione del complemento per la diagnosi del morbo coitale maligno (dourine), non oltre trenta giorni prima del carico;

f) qualora si tratti di animali di età superiore a sei mesi, sono stati sottoposti con esito negativo alla prova di Coggins (prova di immunofluorescenza in gel di agar), non oltre trenta giorni prima del carico (4); ».

2. — Dopo la lettera *c*) del paragrafo V dell'annesso 2 all'accordo allegato alla precitata convenzione viene aggiunta la seguente lettera *d*):

« *d*) qualora si tratti di maschi interi, sono stati sottoposti con esito negativo alla reazione di fissazione del complemento per la diagnosi del morbo coitale maligno (dourine), non oltre trenta giorni prima del carico. ».

Titolo III

SELVAGGINA UCCISA

Art. 4.

Il paragrafo 4 dell'art. 12 dell'accordo annesso alla precitata convenzione viene soppresso e sostituito dal seguente:

« La selvaggina da penna e le lepri uccise devono:

- essere lavorate e preparate negli stabilimenti di cui alla lista IX dell'art. 14 del presente accordo;
- essere imballate in casse o cartoni nuovi sufficientemente solidi ed igienicamente rispondenti, legati con filo metallico o con altro sistema che non impedisca la manomissione.

Le casse o i cartoni devono recare esternamente, oltre al bollo sanitario di cui al precedente paragrafo 3, le indicazioni seguenti:

- denominazione e sede dello stabilimento;
- denominazione della specie animale;
- peso netto ».

Art. 5.

1. — Gli scambi di selvaggina uccisa di cui all'art. 12 dell'accordo alla precitata convenzione sono estesi alle carni appartenenti agli animali delle seguenti specie:

- alce (*Alce alces*);
- capriolo (*Capreolus capreolus*);
- cervo (*Cervus elaphus*);
- cinghiale (*Sus scrofa*);
- daino (*Dama dama*);
- eventualmente altri da definirsi.

2. — Le carni di cui al precedente paragrafo devono soddisfare alle condizioni sanitarie, per quanto applicabili, stabilite per le carni equine, bovine, suine, ovine e caprine nell'accordo annesso alla precitata convenzione, nonchè alle condizioni seguenti:

a) provenire da animali uccisi a caccia e originari da una provincia (per l'Italia) o da un voivodato (per la Polonia) indenne da almeno tre mesi da afta epizootica sostenuta da virus non esotici (A5, O1, C), e qualora si tratti di carni di cinghiale, anche da peste suina classica da almeno tre mesi;

b) essere lavorate e preparate negli stabilimenti di cui alla lista IX dell'art. 14 dell'accordo annesso alla precitata convenzione, nel rispetto delle garanzie igienico sanitarie previste per le carni bovine, suine, ovine e caprine;

c) aver subito, se trattasi di carni di cinghiale, un esame trichinoscopico con esito negativo ed essere state sottoposte a congelazione rapida a — 25 gradi centigradi per almeno venti giorni;

d) essere contrassegnate da un bollo a placca o da un bollo a fuoco o da un bollo ad inchiostro al metilvioletto.

La carcassa deve recare almeno cinque bolli, le parti di carcassa almeno un bollo per ogni pezzo.

Il bollo deve recare le indicazioni di cui al paragrafo 36 del capitolo VIII dell'allegato *C* all'annesso *E* al precitato accordo;

e) essere presentate e trasportate:

- allo stato di refrigerazione (escluse quelle di cinghiale): in tal caso devono essere state sottoposte e mantenute ad una temperatura a cuore compresa fra 0 e + 4 gradi centigradi, o

- allo stato di congelazione: in tal caso devono essere state sottoposte e mantenute ad una temperatura a cuore non inferiore a — 25 gradi centigradi;

f) essere presentate in:

- carcasse intere completamente eviscerate, con o senza pelle, con o senza testa, con o senza la parte distale degli arti;
- mezzene con osso, senza pelle;
- quarti con osso, senza pelle;
- cosciotti con osso, senza pelle;
- spalle con osso, senza pelle;
- quarti senza osso, in un solo pezzo;
- cosciotti disossati, in un solo pezzo;
- spalle disossate, in un solo pezzo;

g) essere imballate in un involucro di tela, di plastica o di altro materiale che assicuri la stessa protezione e igienicamente rispondenti, qualora vengano presentate in carcasse, mezzene. Nel caso vengano invece presentate in quarti, cosciotti o spalle con o senz'osso devono essere avvolte direttamente, per ogni singolo pezzo, in un involucro trasparente, incolore, inodore e imputrescibile e successivamente imballate in cartoni o casse nuovi, igienicamente rispondenti e legati con filo metallico o con altro sistema che ne impedisca la manomissione; ogni cartone o cassa può contenere un singolo pezzo o più pezzi aventi la stessa base anatomica.

I cartoni o le casse devono recare esternamente, oltre al bollo veterinario di cui alla precedente lettera *d*), le indicazioni seguenti:

- denominazione e sede dello stabilimento;
- denominazione della specie animale;
- denominazione anatomica o merceologica delle parti di carcassa;
- peso netto;
- data del confezionamento;

h) essere accompagnate durante il trasporto da un certificato sanitario, redatto in italiano ed in polacco, conforme all'allegato modello 15-*bis*, rilasciato secondo le disposizioni dell'art. 3 dell'accordo annesso alla precitata convenzione;

i) essere trasportate in mezzi sigillati e costruiti ed attrezzati in modo che sia assicurata per tutta la durata del trasporto:

- una temperatura a cuore compresa fra 0°C e + 4°C per le carni refrigerate con osso;
- una temperatura a cuore compresa fra 0°C e + 2°C per le carni refrigerate senz'osso;
- una temperatura nell'interno del mezzo di trasporto non inferiore a — 12°C, per le carni congelate.

Le carni devono inoltre essere trasportate nel rispetto delle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del paragrafo 47 nonchè dei paragrafi 48, 49, 50, 51 e 53 del capitolo X dell'allegato *C* dell'annesso *E* del precitato accordo.

3. — Non possono essere destinate agli scambi:

a) le carni ottenute da animali:

- morti per cause diverse dall'uccisione a caccia;
- che non siano stati prontamente dissanguati ed eviscerati;
- denutriti, malati o in decomposizione;
- provenienti da zone ove siano state collocate esche avvelenate per la distruzione di animali selvatici o da zone ove siano state applicate al suolo o ai pascoli sostanze chimiche velenose o pericolose;

b) le carni:

- di colore, odore, sapore e consistenza anormali;
- insufflate;
- trattate con sostanze conservanti, inteneritrici, con raggi ultravioletti, con radiazioni ionizzanti o con sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni pericoloso e nocivo per la salute dell'uomo;
- trattate o venute a contatto con sostanze che influiscano sulle caratteristiche organolettiche, sulla loro salubrità e conservabilità;
- adulterate, insudiciate o comunque in condizioni igieniche non ineccepibili.

Titolo IV

Api vive

Art. 6.

Dopo l'ultimo comma del paragrafo IV dell'annesso 12 viene aggiunto il seguente comma:

« Il Paese esportatore è indenne da varroasi (sostenuta da a. varroa jacobsoni Ondemans) ».

Fatto a Roma il 17 maggio 1978 in due esemplari ciascuno in lingua italiana e in lingua polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Parte polacca

Vice direttore del dipartimento veterinario del Ministero dell'agricoltura della Repubblica popolare di Polonia

B. Jarzebski

Per la Parte italiana

Direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità della Repubblica italiana

L. Bellani

ANNESSO 15-*bis*

CERTIFICATO SANITARIO NR. . . .

SELVAGGINA UCCISA DI GROSSA TAGLIA

Paese speditore . .
Repubblica . . .
Regione
Ufficio che rilascia il certificato .

I. *Identificazione delle carni.*

Carni di . .
(specie animale)
Carni refrigerate, congelate (1)
Carni con osso, senza osso (1)
Denominazione merceologica .
(tipi dei pezzi o tagli)
Natura dell'imballaggio
Numero dei colli .
Peso netto totale della spedizione . .

II. *Provenienza delle carni.*

Stabilimento . Nr. .
(denominazione e sede)

III. - *Destinazione delle carni.*

Le carni sono spedite da .
(luogo di spedizione)
a .
(Paese e luogo di destinazione)
a mezzo di ferrovia, autocarro, aereo, nave; (1) (2) . .
Nome e indirizzo dello speditore .
Nome e indirizzo del destinatario . .

IV. - *Attestato di sanità.*

Il sottoscritto veterinario di Stato o incaricato dallo Stato (1) certifica:

a) che le carni sopraindicate — gli imballaggi delle carni sopraindicate (1) — recano i bolli comprovanti che le carni sono state ottenute in uno stabilimento di lavorazione della selvaggina ufficialmente riconosciuto;

b) che queste carni sono state riconosciute adatte al consumo umano a seguito di ispezione veterinaria, effettuata conformemente alle condizioni stabilite dal protocollo addizionale all'accordo concernente le condizioni veterinarie e sanitarie da applicare all'importazione, all'esportazione e al transito degli animali e dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo del 16 maggio 1978;

c) che le carni provengono da animali uccisi a caccia e originari da una provincia o da un voivodato indenne da almeno 3 mesi da afta epizootica sostenuta da virus non esotici;

d) che, qualora si tratti di carni di cinghiale, provengano da animali originari da una provincia o da un voivodato indenne da almeno 3 mesi da afta epizootica sostenuta da virus non esotici e da peste suina classica e

— sono state sottoposte ad esame trichinoscopico con esito negativo nonché a congelazione rapida ad una temperatura non inferiore a —25°C per almeno venti giorni;

e) che le carni non sono state trattate con sostanze coloranti o conservanti o inteneritrici né con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti né comunque con sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni nocivo o pericolo per la salute umana;

f) che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto o le condizioni di carico della spedizione corrispondono alle prescrizioni di igiene conformemente all'accordo sopraindicato.

FATTO A (3) il . .

Timbro ufficiale

Il veterinario di Stato
o incaricato dallo Stato (1) (4)

(1) Cancellare la menzione inutile.
(2) Per i carri ferroviari e gli automezzi indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome.
(3) La data del rilascio del certificato deve coincidere con quella del carico.
(4) Indicare anche — in modo leggibile — nome e cognome del veterinario.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1980.

Estensione del nuovo assegno di conto corrente postale di serie speciale mod. S.M. 8 al pagamento della rata di dicembre e tredicesima mensilità o indennità speciale annua ai titolari del debito vitalizio dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 10 della legge 3 febbraio 1951, n. 38, riguardante l'emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo assegni di conto corrente postale di serie speciale;

Visti i decreti interministeriali 13 giugno 1951, 10 dicembre 1953, 14 dicembre 1959, 3 giugno 1970 e 22 gennaio 1980, con i quali sono state fissate le caratteristiche degli assegni di conto corrente postale di serie speciale per il pagamento del debito vitalizio dello Stato;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597 e 600, contenenti norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visti, in particolare, gli articoli 86 e 197 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, successivamente modificati e integrati rispettivamente dagli articoli 30 e 34 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con i quali è fatto obbligo ai titolari di pensione o assegno ed ai loro eventuali rappresentanti legali di comunicare alla competente direzione provinciale del Tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo alla attribuzione della pensione o assegno, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazioni nella misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori;

Considerata l'esigenza prospettata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni circa le modifiche da apportare all'assegno per il pagamento delle pensioni di Stato in dipendenza della realizzazione di specifiche procedure automatizzate nell'ambito del servizio dei conti correnti postali;

Ritenuta la necessità di evidenziare analiticamente nell'assegno di conto corrente postale di serie speciale le varie componenti del trattamento di quiescenza nonché le ritenute operate;

Considerata l'opportunità di modificare le dimensioni e le caratteristiche dell'assegno di conto corrente postale di serie speciale, per renderlo più rispondente alle esigenze delle nuove tecniche di elaborazione elettronica;

Decreta:

Articolo unico

Il modello di assegno di conto corrente postale di serie speciale per il pagamento delle rate mensili da gennaio a novembre di ogni anno del debito vitalizio

dello Stato, approvato con decreto del Ministro del tesoro 22 gennaio 1980 di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, è utilizzato, a decorrere dall'anno 1980, anche per il pagamento della rata di dicembre e tredicesima mensilità o indennità speciale annua.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1980

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1981
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 273

(1681)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1980.

Assegnazione alle regioni e province autonome delle disponibilità di cui alla legge n. 352/1976, per l'anno 1980.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle comunità europee, in 75/268/CEE del 28 aprile 1975;

Visto, in particolare, l'art. 17 della citata legge n. 352/76, che demanda al CIPE il compito di stabilire, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70, la ripartizione tra le regioni dei fondi, di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 12 e 15 della legge stessa;

Vista la proposta n. 1971 del Ministero dell'agricoltura e foreste del 19 gennaio 1980, integrata da quella successiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, relativa alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi predetti per il 1980;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, in base ai quali i fondi relativi alle spese di investimento, ex legge n. 352/76, sono trasferiti al fondo ex art. 9 della legge n. 281/70;

Visto l'art. 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, che istituisce, nell'ambito del CIPE, il Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA) e che demanda a tale organo le funzioni esercitate dal CIPE in tale materia;

Visto il parere favorevole espresso sulla sopra indicata proposta del Ministero dell'agricoltura, nella riunione del 4 dicembre 1980, dalla commissione interregionale, ex art. 13 della legge n. 281/70;

Vista la delibera CIPAA dell'11 dicembre 1980;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità di L. 79.400.000.000, per l'anno 1980, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 12 della legge n. 352/76, è assegnata alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano:

Regioni e province autonome	Somme (in lire)
Bolzano	1.278.340.000
Trento	1.131.450.000
Piemonte	5.368.153.000
Valle D'Aosta	1.320.760.000
Lombardia	3.941.733.000
Veneto	3.207.977.000
Friuli-Venezia Giulia	1.711.118.000
Liguria	1.514.471.000
Emilia-Romagna	4.261.650.000
Umbria	1.834.388.000
Marche	2.061.398.000
Toscana	3.566.347.000
Lazio	3.277.695.000
Abruzzo	4.425.756.000
Molise	2.058.048.000
Campania	4.521.036.000
Puglia	3.263.340.000
Basilicata	4.563.912.000
Calabria	5.002.200.000
Sicilia	5.650.104.000
Sardegna	15.440.124.000
Totale	79.400.000.000

Art. 2.

La disponibilità del limite d'impegno 1980 di lire 2.500.000.000, di cui agli articoli 10, lettera *a*) e 15, lettera *c*), della legge n. 352/76, è assegnata alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Bolzano	40.250
Trento	35.625
Piemonte	172.164
Valle D'Aosta	39.830
Lombardia	127.160
Veneto	100.452
Friuli-Venezia Giulia	43.619
Liguria	53.599
Emilia-Romagna	126.051
Umbria	56.649
Marche	61.718
Toscana	120.030
Lazio	101.603
Abruzzo	121.350
Molise	63.900
Campania	141.600
Puglia	130.500
Basilicata	139.500
Calabria	170.100
Sicilia	196.800
Sardegna	457.500
Totale	2.500.000

Art. 3.

La disponibilità di L. 500.000.000 per il 1980, di cui all'art. 10, terzo comma, e all'art. 15, lettera *d*), della legge n. 352/76, è assegnata alle regioni ed alle province autonome come segue:

Regioni e province autonome —	Somme (in lire) —
Bolzano	8.050.000
Trento	7.125.000
Piemonte	34.618.000
Valle D'Aosta	8.520.000
Lombardia	24.767.000
Veneto	20.238.000
Friuli-Venezia Giulia	10.849.000
Liguria	8.705.000
Emilia-Romagna	28.870.000
Umbria	11.589.000
Marche	12.926.000
Toscana	20.318.000
Lazio	19.355.000
Abruzzo	27.540.000
Molise	12.570.000
Campania	27.510.000
Puglia	18.900.000
Basilicata	28.800.000
Calabria	27.570.000
Sicilia	33.540.000
Sardegna	107.640.000
Totale	500.000.000

Art. 4.

La spesa complessiva di lire 82,4 miliardi, di cui ai precedenti articoli del presente decreto, grava, per l'esercizio 1980, sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 115

(1773)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 14 novembre 1980 concernente le dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 9-*bis* del citato testo unico che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci e a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonchè la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Visti i decreti ministeriali 5 gennaio 1978, 21 gennaio 1978 e 10 marzo 1978, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 8, 23 e 70 del 9 gennaio, 21 gennaio e 11 marzo 1978, che hanno determinato le dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti dell'industria siderurgica e tessile;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980 che ha ridotto il numero degli uffici doganali abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici;

Considerato che la riduzione del numero degli uffici doganali operata con il citato decreto ministeriale 14 novembre 1980 ha provocato una congestione dei traffici che occorre eliminare per una migliore razionalizzazione dei servizi doganali e ferroviari;

Ritenuta, a tal fine, la necessità di ampliare il numero delle dogane abilitate a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti della siderurgia;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 14 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980, è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto disposto all'art. 1 del decreto ministeriale 21 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1978, modificato con decreto ministeriale 10 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 dell'11 marzo 1978, le operazioni di importazione definitiva relative ai prodotti compresi nelle voci 73.01, 73.02, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.14, 73.15 e 73.18, della tariffa doganale comune, di cui al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, possono essere effettuate esclusivamente presso gli uffici doganali di Ancona, Aosta, Brescia, Chiasso, Domodossola, Chioggia, La Spezia, Lecco, Milano, Napoli, Palermo, Piombino, Ponte Chiasso, Porto Torres, Ravenna, Savona, Tarvisio, Torino, Venezia e Verona ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 marzo 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(1992)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 17/1981. Prezzi del cemento

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera CIPE del 26 luglio 1974;

Visto il provvedimento del CIP n. 43/1980 dell'8 agosto 1980;

Considerato l'incremento accertato nei costi dei combustibili nonchè la riduzione del prezzo del Kwh riconosciuto ai processi produttivi ad altissima utilizzazione (oltre 7000 ore/anno) come da provvedimento CIP n. 60/1979 e seguenti;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti, per tutto il territorio nazionale, i seguenti prezzi massimi dei cementi, per merce nuda e/o insaccata, resa franco stabilimento di produzione su mezzo di trasporto, con imballaggio fatturato al costo:

cemento normale « 325 » . . L. 4.345 q.le
cemento ad alta resistenza « 425 » . . . » 5.290 »

I comitati provinciali dei prezzi provvederanno a fissare localmente i prezzi al consumo.

Roma, addì 27 marzo 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

(1993)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Errata-corrige

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1981 concernente modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1980, recante norme di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981 sono apportate le seguenti rettifiche:

nel testo sostituito dell'art. 3, dove è scritto: « *Intervento* regionale ... », leggasi: « *L'intervento* regionale ... »;

nello stesso testo, al comma successivo, dove è scritto: « ... di contributi in conto *intressi*, ... », leggasi: « ... di contributi in conto *interessi*, ... ».

(1962)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'intesa amministrativa tra il Governo italiano ed il Governo dell'Ontario in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, firmato a Roma il 27 febbraio 1980.

Il giorno 12 settembre 1980 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'intesa amministrativa tra il Governo italiano ed il Governo dell'Ontario in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, firmato a Roma il 27 febbraio 1980.

In conformità all'art. 3, l'accordo, il cui testo viene riprodotto di seguito al presente comunicato, è entrato in vigore il 12 settembre 1980.

INTESA AMMINISTRATIVA FRA IL GOVERNO DELL'ITALIA ED IL GOVERNO DELL'ONTARIO IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI.

Il Governo dell'Italia ed il Governo dell'Ontario desiderano assicurare ai residenti nei rispettivi territori i vantaggi derivanti dal coordinamento delle rispettive legislazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il Governo dell'Italia ed il Governo dell'Ontario hanno approvato il memorandum d'intesa fra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed il Workmen's Compensation Board dell'Ontario, come formulato nell'allegato documento che è parte integrante della presente intesa.

La presente intesa e il memorandum d'intesa vengono conclusi in base alle disposizioni dell'articolo XXIV dell'accordo di sicurezza sociale fra il Governo dell'Italia ed il Governo del Canada del 17 novembre 1977.

Viene quindi concordato fra le Parti:

Articolo I

Le Parti presteranno ogni possibile assistenza allo scopo di facilitare l'applicazione del memorandum d'intesa.

Articolo II

La presente intesa potrà essere modificata con il reciproco consenso delle Parti.

Articolo III

Ciascuna delle Parti notificherà all'altra Parte l'avvenuta esecuzione degli adempimenti necessari per l'applicazione della presente intesa in base al proprio diritto interno.

Articolo IV

La presente intesa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'avvenuta effettuazione delle notifiche, secondo quanto richiesto all'articolo III.

Articolo V

La presente intesa rimarrà in vigore fino a quando non venga denunciata da una delle Parti con preavviso scritto di dodici mesi all'altra Parte, ovvero avrà termine qualora il predetto accordo di sicurezza sociale, secondo quanto stabilito nell'articolo XXIV, cessasse esso stesso di avere vigore.

Fatto a Roma, il giorno ventisette del mese di febbraio millenovecentottanta, in duplice esemplare, in lingua italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELL'ITALIA
Giorgio SANTUZ
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

PER IL GOVERNO DELL'ONTARIO
Robert ELGIE
Ministro del lavoro della provincia dell'Ontario

MEMORANDUM D'INTESA

tra l'« Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro » in seguito denominato INAIL, rappresentato dal presidente dell'INAIL e il « Workmen's Compensation Board della provincia dell'Ontario » in seguito denominato W.C.B., rappresentato dal presidente e dal vice presidente del Workmen's Compensation Board.

La presente intesa viene conclusa fra le Parti visto l'accordo di sicurezza sociale tra il Governo del Canada ed il Governo italiano, datato 17 novembre 1977.

Art. I

Campo di applicazione

Le disposizioni della presente intesa si applicano ai lavoratori assicurati dall'INAIL o dal W.C.B. i quali hanno diritto a prestazioni da parte dell'INAIL o da parte del W.C.B. a causa della loro invalidità permanente. La presente intesa riguarda la

valutazione e rivalutazione del grado di invalidità clinica di un lavoratore infortunato che ha subito lesioni personali causate da un infortunio sul lavoro o è affetto da malattia professionale nonché le condizioni mediche connesse al grado di invalidità riconosciutogli.

Art. II

Disposizioni relative ai servizi di assistenza medica

I servizi di assistenza medica in caso di lesioni conseguenti ad un infortunio sul lavoro o malattia professionale sono previsti in conformità a quanto disposto dall'articolo IV, anche se il lavoratore soggiorna temporaneamente o trasferisce la sua residenza rispettivamente nell'Ontario o nel territorio della Repubblica italiana.

Art. III

Prestazioni in denaro

L'INAIL e il W.C.B. versano direttamente al lavoratore infortunato o ai suoi familiari a carico che risiedono nel territorio dell'altra Parte le prestazioni in denaro dovute a seguito dell'infortunio per cui dette prestazioni sono state stabilite.

Art. IV

Altre forme di servizi di assistenza medica (vedi allegato « A »)

i) L'INAIL e il W.C.B. provvedono affinché siano corrisposti i servizi di assistenza medica previsti dall'articolo II, conformemente alla legislazione che essi applicano, per conto dell'altra istituzione;

ii) per poter beneficiare delle prestazioni (servizi di assistenza medica) previste dall'articolo II, il lavoratore infortunato deve presentare all'INAIL ovvero al W.C.B. un attestato di autorizzazione a fornire le prestazioni connesse con il diritto all'indennizzo, in conformità con l'articolo V.

Detto attestato deve precisare anche il limite di durata delle prestazioni;

iii) nel caso che l'assicurato non presenti l'attestato menzionato nel paragrafo ii), l'istituzione del Paese (INAIL o W.C.B.) di residenza o di temporaneo soggiorno si rivolge all'Istituzione competente per ottenere tale attestato che autorizzi l'erogazione dei servizi di assistenza medica, ivi compreso il ricovero ospedaliero.

L'istituto del Paese di residenza o di temporaneo soggiorno deve ottenere una previa autorizzazione prima di prescrivere o erogare prestazioni;

iv) i servizi urgenti di assistenza medica possono essere autorizzati dall'istituto del Paese di residenza o di temporaneo soggiorno, nei confronti delle persone munite dell'attestato di autorizzazione, di cui al paragrafo ii). La stessa istituzione provvede senza indugio ad informare l'istituto competente dell'avvenuta erogazione dei servizi di assistenza medica urgenti.

Art. V

Accertamenti medici

Dietro richiesta dell'istituzione competente o dell'infortunato autorizzato dalla stessa, l'istituzione del Paese di residenza o di temporaneo soggiorno, effettua esami medici per l'accertamento delle condizioni fisiche. Quest'ultima istituzione trasmette all'istituzione competente rapporti contenenti ogni elemento utile a chiarire esaurientemente le condizioni anatomiche e funzionali risultanti dall'infortunio o dalla malattia professionale, senza indicare il grado di incapacità lavorativa.

Art. VI

Rimborsi

L'istituzione competente, su richiesta dell'istituzione del Paese di residenza, o di temporaneo soggiorno, deve rimborsare:

i) le spese sostenute per accertamenti sanitari e servizi di assistenza medica effettuati, conformemente all'articolo VII);

ii) le spese di viaggio o di trasporto sostenute dagli assicurati che devono recarsi presso le strutture sanitarie che devono provvedere ai servizi di assistenza medica ovvero agli accertamenti sanitari;

iii) la retribuzione perduta dagli assicurati durante un ragionevole periodo di tempo per sottoporsi alle cure ovvero agli accertamenti sanitari.

Art. VII

Tariffe

Ai fini del rimborso delle spese di cui al paragrafo i) dell'articolo VI, non possono essere applicate tariffe superiori a quelle in vigore presso l'istituzione che ha autorizzato le prestazioni.

Art. VIII

Malattie professionali causate da rischio misto

i) Qualora una malattia professionale si manifesti dopo un lavoro comportante il rischio specifico, svolto in entrambi i Paesi, le prestazioni in denaro e le cure mediche sono corrisposte dalla istituzione del Paese dove ultimamente si è svolto detto lavoro;

ii) nei casi di cui al precedente paragrafo i) la domanda di prestazione può essere presentata, indifferentemente, all'INAIL ovvero al W.C.B.;

iii) qualora l'istituzione che ha ricevuto la domanda di prestazione constati che l'assicurato o i suoi superstiti, non soddisfano alle condizioni previste dalla legislazione che essa applica (tenuto conto di quanto stabilito al precedente paragrafo ii), essa:

a) trasmette senza indugio all'istituzione dell'altro Paese la domanda e tutti i documenti che la corredano, compresi i rapporti e gli esami medici cui abbia proceduto nonché una copia della decisione;

b) precisa nella decisione i motivi del rifiuto delle prestazioni, i mezzi e i termini di ricorso e la data di trasmissione della pratica all'istituzione dell'altro Paese.

Art. IX

Presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi

Le domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti che ai sensi della legislazione applicata dall'INAIL e dal W.C.B. devono essere presentati dagli assicurati o loro superstiti entro un termine determinato, possono essere presentati entro lo stesso termine presso l'istituzione del Paese di residenza o di temporaneo soggiorno. In tal caso questa istituzione trasmette senza indugio tali documenti all'istituzione competente dandone notizia all'interessato. La data nella quale tali atti sono stati presentati all'istituzione del Paese di residenza o di temporaneo soggiorno è considerata come data di presentazione all'istituzione competente.

Art. X

Lingue da usare

L'INAIL e il W.C.B., per la redazione di ogni documento, faranno uso, rispettivamente, della lingua italiana e della lingua inglese. Ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione della presente intesa, per l'INAIL sarà vincolante il testo italiano e per il W.C.B. il testo inglese.

Art. XI

Corrispondenza

Per l'attuazione della presente intesa la corrispondenza è indirizzata, rispettivamente, all'INAIL - Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative, via Solferino, 15, Roma, Italia e al W.C.B., Segretario della commissione, 2 Bloor Street East, Toronto, Ontario, M 4 W 3 C 3 Canada.

Art. XII

Commissione mista

A richiesta dell'INAIL e del W.C.B. una commissione mista, rappresentante le due istituzioni, si riunirà alternativamente a Roma ed a Toronto, con l'incarico di assicurare una corretta applicazione della presente intesa, di comporre controversie e di proporre eventuali modifiche dell'intesa stessa.

Art. XIII

Validità dell'intesa

La presente intesa resterà in vigore senza limiti di durata. Essa potrà essere denunciata da una delle istituzioni contraenti mediante notifica per iscritto all'altra istituzione, con dodici mesi di preavviso.

In ogni caso la presente intesa cesserà di essere in vigore al momento in cui l'accordo di sicurezza sociale firmato in data 17 novembre 1977 tra il Governo canadese ed il Governo italiano dovesse cessare esso stesso di essere in vigore.

Roma, 27 febbraio 1980

PER IL W.C.B.
Il Presidente
Mister Michael STARR

Il Vice Presidente
MAC DONALD

PER L'I.N.A.I.L.
Il Presidente
on. Flavio ORLANDI

ALLEGATO « A »

Elenco delle protesi e degli altri servizi di assistenza medica che possono essere erogati

1) Apparecchi di protesi ed apparecchi di sostegno, ivi compresi i busti ortopedici;
2) calzature ortopediche e calzature speciali (non ortopediche);
3) protesi estetiche, parrucche;
4) protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da vicino e da lontano per persone con difetti di visione in conseguenza di infortunio sul lavoro;
5) apparecchi acustici elettronici;
6) protesi dentarie (fisse o amovibili);
7) carrozzine per malati (azionate a mano oppure fornite di motore), ed altri mezzi meccanici di circolazione;
8) riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature di cui ai numeri da 1 a 7;
9) ricovero in ospedale e relative cure ambulatoriali.

(1866)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Corresponsione del gettone di presenza per i componenti delle commissioni istituite presso l'I.C.E.

Con decreto 13 dicembre 1980 del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, trasmesso alla Corte dei conti, che non ha ritenuto di registrare detto decreto in quanto il pagamento del gettone di presenza non è a carico del bilancio dello Stato, ai componenti la commissione per la tenuta degli albi nazionali esportatori ortofrutticoli ed agrumari e la commissione per le licitazioni private verrà corrisposto, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato, un gettone di presenza di L. 15.000 lorde per seduta.

(1932)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. Casa verde, in Sorrento

Con decreto ministeriale 9 marzo 1981, l'avv. Sandro Perna è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. Casa verde, in Sorrento (Napoli), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 20 giugno 1980, in sostituzione del dott. Ferdinando Imperato.

(1691)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Il Tiglio 2° », in Treviolo

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1981, i poteri conferiti al sig. Emilio Barca, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Il Tiglio 2° », in Treviolo (Bergamo), sono stati prorogati fino al 5 giugno 1981.

(1759)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Fabbricazione terre speciali a r.l. - F.T.S., in Saronno.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1981, il sig. Cesare Dell'Ali è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Fabbricazione terre speciali a r.l. - F.T.S., in Saronno (Varese), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 21 febbraio 1980, in sostituzione del rag. Liano Pozzi, che ha rinunciato all'incarico.

(1692)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Consumo lavoratori, in Codogno

Con decreto ministeriale 4 marzo 1981, l'avv. G. Carlo Franceschinis è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Consumo lavoratori, in Codogno (Milano), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Aldo Maria Maggio, deceduto.

(1693)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pescara

Con decreto 14 novembre 1980, n. 71650, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 232 sito in comune di Pescara, riportato al catasto del comune di Pescara al foglio 33, particella provvisoria 1022, 1023, 1024, 1025 e 1026 ora incorporata in una sola particella avente il n. 1023.

(1779)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Determinazione della misura dell'indennità di carica e delle medaglie di presenza per il presidente e i membri del consiglio direttivo della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1981, registro n. 2 Industria, foglio n. 85, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 7 febbraio 1980 al presidente della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass), viene corrisposta una indennità di carica di L. 10.000.000 annue lorde. Ai membri del comitato direttivo compete un'indennità di L. 80.000 mensili lorde. Al presidente ed ai componenti il consiglio direttivo viene corrisposto un gettone di presenza nella misura rispettivamente di L. 40.000 e 30.000 lorde per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previste per legge o regolamento. Non è consentito il cumulo di più gettoni per la medesima giornata.

(1781)

Avviso di rettifica

Al n. 42 dell'elenco allegato al decreto ministeriale 29 dicembre 1980, concernente: « Determinazione per talune imprese, per l'anno 1980, dei limiti massimi e minimi dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione di R.C. autoveicoli », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1980, alla pag. 11230, deve essere apportata la seguente rettifica:

dove è scritto: « *Milano assicurazioni autoveicoli* », leggasi: « *MAA Assicurazioni Autoveicoli* ».

La stessa rettifica va apportata al n. 42 dell'elenco allegato al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi numero 4/1981 concernente le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° febbraio 1981 al 31 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 31 gennaio 1981, alla pag. 852.

(1760)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di consigliere costruzioni, categoria VII, raggruppamento A

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1980, con il quale, nell'ambito di ciascuna delle categorie professionali previste dalla legge 3 aprile 1979, n. 101, sono state individuate le qualifiche funzionali, definiti i relativi profili professionali e determinati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1980, n. 4132, con il quale, per i concorsi di reclutamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stati determinati i programmi di esame e prevista la composizione delle commissioni esaminatrici per le singole qualifiche funzionali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benifici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 31 luglio 1978, n. 571;

Riconosciuta la necessità di bandire un concorso pubblico, per esami, a complessivi ventidue posti di consigliere costruzioni in prova della categoria VII, raggruppamento *A*, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale nel relativo contingente presso gli uffici aventi sede nelle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nell'art. 1 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un concorso pubblico, per esami, per la nomina alla qualifica di consigliere costruzioni in prova, categoria VII, raggruppamento *A*, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, per complessivi ventidue posti.

Ai sensi dell'art. 7, comma primo, punto 7, lettera *a*), della legge 3 aprile 1979, n. 101, quattro dei suddetti posti sono riservati in favore del personale della VI categoria che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel seguente art. 2, nonchè della relativa abilitazione all'esercizio della professione, ed abbia compiuto almeno quattro anni di anzianità di servizio nella stessa categoria VI, computando, ai fini del raggiungimento di detta anzianità, il servizio prestato nelle ex qualifiche di segretario principale (ex tabella VIII), dirigente di esercizio (ex tabella XI), perito principale (ex tabella XII), geometra principale (ex tabella XIII), direttore di ufficio locale di gruppo *B* o *C* (ex tabella XXII).

Detta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di persone.

Dei suddetti ventidue posti, sette sono riservati ai candidati in possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica, da conferire presso gli uffici aventi sede nelle seguenti direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni:

Marche - Umbria	1
Toscana	1
Calabria	1
Lazio	4

Dodici sono riservati ai laureati in ingegneria civile, sezione edile, da conferire come segue:

Sicilia	1
Lombardia	1
Campania	1
Lazio	6
Piemonte - Val d'Aosta	2
Friuli-Venezia Giulia	1

Tre sono riservati ai laureati in architettura, da conferire presso gli uffici aventi sede nelle seguenti direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni:

Liguria	1
Piemonte - Val d'Aosta	1
Veneto	1

Dei quattro posti riservati a norma del secondo comma del presente articolo, uno sarà attribuito ai laureati in ingegneria meccanica, due ai laureati in ingegneria civile, sezione edile ed uno ai laureati in architettura.

I posti riservati che non siano ricoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Gli assunti dovranno essere applicati presso gli uffici delle predette direzioni compartimentali per almeno un quinquennio di effettivo servizio, durante il quale non potranno essere comandati, collocati fuori ruolo, distaccati o comunque applicati presso altri organi o amministrazioni, salvo che per frequentare i corsi di formazione o di perfezionamento professionale previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Titolo di studio - Abilitazione professionale

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile - sezione edile o in ingegneria meccanica o in architettura.

Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati dal precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di diciotto anni e non aver superato quella di anni trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè coloro che sono stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti esterni

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti esterni, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non è ammessa la presentazione delle domande ad altri organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle direzioni compartimentali di cui al precedente art. 1;

n) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 10 del presente bando di concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi di partecipazioni imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, nè di quelle prive della sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti interni

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti interni, di cui al secondo comma del precedente art. 1, redatte su carta bollata, indirizzate alla Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, dovranno essere presentate, entro e non oltre lo stesso termine di cui al precedente art. 5, all'ufficio di applicazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero di matricola;

d) l'ufficio di applicazione;

e) di appartenere alla VI categoria;

f) la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101 (22 aprile 1979) e la data di promozione a detta qualifica;

g) le eventuali note di demerito riportate nell'ultimo quadriennio, ovvero di non aver riportato alcuna nota di demerito;

h) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

i) di essere abilitati all'esercizio della professione;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle direzioni compartimentali di cui al precedente art. 1;

m) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 10 del presente bando di concorso.

Gli uffici, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data indicante il giorno di presentazione, le proseguiranno tempestivamente all'organo competente a redigere apposito foglio informativo contenente le notizie di cui alle lettere da *a*) ad *i*) del comma precedente. Detti organi, dopo aver corredato le domande con il suddetto foglio informativo, cureranno che le domande stesse vengano tempestivamente inoltrate al competente ufficio del Ministero.

Si osservano le disposizioni degli ultimi due commi del precedente art. 5.

Art. 7.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data, come prescritto dal precedente art. 1, comma secondo, deve essere posseduto il requisito dell'anzianità di servizio.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di preferenza o di precedenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purchè acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 12.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.

Alla commissione sarà aggregato, in qualità di membro aggiunto, un professore di lingua inglese di istituto di istruzione secondaria.

Art. 10

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte, di un colloquio e di una conversazione facoltativa in lingua inglese, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nel colloquio e di un decimo del punto ottenuto nella prova facoltativa di lingua inglese purchè non inferiore a sei decimi.

Art. 11.

Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 12 e 13 giugno 1981, presso la sala conferenze Roma Termini, via Giolitti, 34.

I candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore otto dei giorni sopra indicati, per sostenere le prove scritte, nell'intesa che l'ammissione alle prove stesse ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente alla Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto il suddetto colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci della prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto

Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli organi dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera g) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*), ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*), ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno, allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo nè dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 13.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 10).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti oltre a quelle di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui allo art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 12) alla Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autenticata di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

1/*a*) diploma originale su carta da bollo comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero certificato provvisorio di abilitazione o copia autentica dei medesimi.

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto allo accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 1/*a*) e 6) del precedente art. 14) e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quindici, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

1/*a*) diploma originale dell'abilitazione professionale;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre,

la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.

Periodo di prova

I vincitori e gli idonei che, entro il termine perentorio di cui all'art. 14 abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici aventi sede nelle circoscrizioni delle direzioni compartimentali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Roma, addì 29 settembre 1980

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1981
Registro n. 7 Poste, foglio n. 201

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova
(comune a tutti i tipi di laurea)

Progettazione tecnico economica di un organismo architettonico da inserire in una struttura urbanistica:

1) analisi della funzionalità del complesso edilizio da progettare - metodi di ricerca e di studio degli elementi istruttori - studio della destinazione dell'opera in relazione alle strutture urbanistiche ed edilizie circostanti - studio di fattibilità dell'opera;

2) studi preliminari - progettazione di massima - analisi distributiva e suddivisione degli spazi interni in edifici di carattere civile (uffici, abitazioni, centri direzionali, edifici polivalenti) ed industriale (centri di elaborazione dati, di meccanizzazione - di movimento postale);

3) progetto esecutivo - tecnologie dei materiali costruttivi - il problema tecnico-organizzativo ed economico nella scelta dei sistemi costruttivi: tradizionali, industrializzati, prefabbricati criteri di progettazione di un complesso edilizio di tipo industriale in relazione alle esigenze operative del processo produttivo ed alle condizioni di benessere e di sicurezza nel lavoro degli operatori.

Progettazione integrata per l'inserimento negli edifici degli impianti tecnologici - problemi e soluzioni architettoniche e strutturali da adottare in relazione ai diversi tipi di impianti tecnologici da installare - soluzioni ed accorgimenti architettonici, costruttivi e tecnologici che scaturiscono dal problema del contenimento dei consumi energetici - valutazione economica delle varie soluzioni progettuali ed analisi comparativa dei criteri d'impostazione di ogni singola componente del progetto.

Seconda prova

A) *Per ingegneri edili ed architetti*

Scienza e tecnica delle costruzioni:

1) rapporto fra strutture portanti e composizione architettonica - criteri che sovraintendono alla scelta di un tipo di strutturazione, in relazione alle esigenze funzionali dell'organismo, alle situazioni ambientali ed alle valutazioni economiche;

2) meccanica dei terreni e problema delle fondazioni e dei muri di sostegno - vari tipi di fondazione - analisi dei criteri che sovraintendono alla scelta della soluzione più idonea - progettazione di opere di contenimento e di fondazione e calcoli relativi - progettazione e calcolo di strutture in elevazione realizzate in muratura, cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio e struttura mista di acciaio e calcestruzzo - principi di calcolo di strutture in zone sismiche;

3) tecnologie e metodi costruttivi suggeriti dai più progrediti ritrovati industriali - progettazione rivolta verso l'adozione generalizzata di elementi industrializzati. Organizzazione del cantiere in relazione alla produzione di elementi prefabbricati - la programmazione del lavoro in funzione di un razionale sfruttamento delle risorse. Il programma (piano) di lavoro secondo i metodi del Pert, del Gasp, del Gandt. Ristrutturazione e adattamento di antichi edifici per adeguarli a nuove utilizzazioni.

B) *Per ingegneri meccanici*

1) Impianti meccanici:

reti di trasporto e di sollevamento interno, in uno stabilimento postale - sistemi di deposito e di stoccaggio - collegamento con le reti esterne - studio di massima di un impianto completo per la ripartizione meccanica della corrispondenza e dei pacchi e cioè: apparecchiature, sistemi di trasporto, servizi generali ed annessi accessori allo svolgimento del processo operativo di cui trattasi.

2) Impianti tecnologici:

gli impianti tecnologici negli edifici - sistemi tradizionali utilizzazione delle fonti alternative di energia - problemi inerenti la installazione di centri di meccanizzazione e di elaborazione dati in relazione alla climatizzazione degli ambienti, alla insonorizzazione, alla alimentazione, depolverizzazione, raffreddamento di particolari apparecchiature - valutazione e raffronto tecnico-economico delle soluzioni alternative che si presentano al progettista.

3) Scienza e tecnica delle costruzioni:

sistemi di calcolazione di organi semplici e complessi di macchine.

COLLOQUIO

(oltre le materie oggetto delle prove scritte)

a) Tecnica delle costruzioni: edifici civili, edifici industriali;

b) Impianti tecnologici: condizionamento d'aria dei locali (riscaldamento, refrigerazione, purificazione ed umidificazione); trasporti pneumatici e meccanici (principi di funzionamento e norme); impianti di condizionamento e trasporto;

c) Nozioni di contabilità di Stato; diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici; nozioni di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; organizzazione dell'Amministrazione p.t.; principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato, e con particolare riguardo: le leggi urbanistiche; gli appalti per l'esecuzione dei lavori; contratto di appalto; l'esecuzione del contratto di appalto; variazioni e addizioni dell'opera; il tempo nella esecuzione dell'appalto di CO.PP.; la revisione del prezzo; la collaudazione dell'opera (funzione e struttura del collaudo; il collaudatore; fasi, operazioni ed atti del collaudo; risultati ed effetti del collaudo).

N.B. — L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA ESTERA

La prova di lingua estera consisterà in una conservazione in lingua inglese su argomenti di normale generale conoscenza.

N.B. — A tale prova saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

(cognome e nome) (1)

(luogo di nascita) (data di nascita)

(indirizzo: via/piazza, numero civico)

(c.a.p., comune di residenza e provincia)

(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso per esami a ventidue posti per la nomina alla qualifica di consigliere costruzioni in prova nella VII categoria raggruppamento *a*) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè
. . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . conseguito presso . . in data . . .;

e) di essere in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione, conseguita in data . . . ,

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . (5);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle direzioni compartimentali di cui all'art. 1 del bando;

h) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . con la qualifica di . . . presso la quale è stato assunto il (6) ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . con la qualifica di . dal al (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (7) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di voler sostenere la prova facoltativa di cui all'art. 10 del bando di concorso.

Data

Firma (8)

Note

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) *In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione* o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) Se l'aspirante è dipendente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni riservatario a norma dell'art. 1, comma secondo, del bando di concorso, *specificare detto titolo* indicando la data della nomina nella qualifica che ha consentito il suo inquadramento nella VI categoria.

(7) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(8) La *firma dell'aspirante dovrà essere autenticata* da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante di compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. - Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via o piazza e numero civico, *codice di avviamento* postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1763)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti nella qualifica di collaboratore nel ruolo amministrativo

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di collaboratore in prova del ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale delle Provincie n. 196.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.

Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo ed indirizzate all'I.N.P.D.A.I. - Direzione generale - Servizio affari generali e del personale - Ufficio III - Viale delle Provincie n. 196 - 00162 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali e del personale, ufficio III, dell'ente.

(1948)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Declaratoria di nullità delle prove di esame sostenute da alcuni candidati davanti alla seconda commissione giudicatrice degli esami di maturità che ha operato nell'anno scolastico 1979-80 presso l'istituto tecnico commerciale « Vespucci » di Livorno.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, concernente il « Regolamento sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei regi istituti medi di istruzione »;

Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, concernente il « Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione »;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, concernente il riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazione nella legge 5 aprile 1969, n. 119, recante norme sul « Riordinamento degli esami di stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media »;

Visti gli esposti, pervenuti alla Direzione generale per l'istruzione tecnica, con i quali è stata denunciata la irregolare composizione della seconda commissione giudicatrice degli esami di maturità, che ha operato nel decorso anno scolastico presso l'Istituto tecnico commerciale « Vespucci » di Livorno, in quanto che uno dei suoi membri avrebbe impartito, sempre nello stesso anno scolastico, lezioni private ad alcuni candidati esaminati dalla commissione medesima;

Considerato che gli accertamenti ispettivi, disposti al riguardo dalla precitata Direzione generale con foglio n. 3504 del 27 agosto 1980, hanno confermato l'esistenza della circostanza segnalata negli esposti di cui sopra con riferimento ai candidati Ancillotti Cinzia, Luperi Sonia, Ceccotti Patrizia e Balloni Luca;

Visto l'art. 126 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, che dichiara nulle, a tutti gli effetti, le prove di esame svolte in contravvenzione al divieto fatto ai professori di giudicare candidati da essi privatamente istruiti, nonché l'art. 75 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, secondo cui « il commissario che abbia privatamente istruito un candidato deve dichiararlo, ed astenersi dalla proposta e dalla scelta del tema, dalla discussione e dal voto riguardanti il candidato stesso ».

Visto l'art. 95 del predetto regio decreto n. 653 che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione la competenza a dichiarare la nullità di singole prove di esame svolte in contravvenzione al divieto fatto ai professori di giudicare candidati da essi privatamente istruiti;

Decreta:

Le prove di esame di maturità sostenute dai candidati Ancillotti Cinzia, Luperi Sonia, Ceccotti Patrizia e Balloni Luca presso la seconda commissione giudicatrice, che ha operato nell'anno scolastico 1979-80 nell'istituto tecnico commerciale « Vespucci » di Livorno, sono nulle.

Roma, addì 16 gennaio 1981

Il Ministro: Bodrato

(1946)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario della prova scritta del concorso a quattro posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva

Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato 24 marzo 1981 è stato stabilito che la prova scritta del pubblico concorso a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale 26 maggio 1980, modificato con decreto dell'Avvocato generale 22 ottobre 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 10 febbraio 1981, abbia luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 24 aprile 1981, con inizio alle ore 8,30, con la durata di sei ore dalla dettatura del tema.

(1890)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 9 dicembre 1980, n. 126.

Provvedimenti per il ripristino ed il funzionamento della scuola di perfezionamento in discipline forensi ed amministrative presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 13 *dicembre* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per gli anni finanziari 1980 e 1981, alla facoltà di giurisprudenza della Università di Catania un contributo annuo di lire 50 milioni per il ripristino ed il funzionamento della scuola di perfezionamento in discipline forensi ed amministrative.

Il contributo annuo, da erogare in unica soluzione, è condizionato alla presentazione, da parte del consiglio di facoltà, della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del programma annuale, dai quali risultino il regolare svolgimento dei corsi, nonché le iniziative assunte al fine di promuovere la collaborazione con i consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, con le associazioni dei magistrati, con le associazioni degli avvocati procuratori e praticanti, operanti nel territorio.

Per l'anno finanziario in corso si prescinde dalla presentazione della relazione e del programma di cui al comma precedente.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981.

All'onere relativo, ricadente nell'esercizio finanziario 1980, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico dell'esercizio successivo trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione nell'elemento di programma 1.1.1.5: « Istituzione di liberi consorzi e riordinamento delle funzioni dei comuni », mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 dicembre 1980

D'ACQUISTO

Ordile

LEGGE 9 dicembre 1980, n. 127.

Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 13 *dicembre* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge

L'attività estrattiva delle sostanze minerali sotto qualsiasi forma o condizione fisica, ad esclusione di quelle apparenti ai giacimenti da miniera, definite di prima categoria all'art. 2 della legge regionale 1° ottobre 1956, n. 54, è disciplinata, nel territorio della Regione siciliana, dalle disposizioni della presente legge allo scopo di assicurare un ordinato svolgimento di tale attività in coerenza con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale della Regione, nel rispetto e tutela del paesaggio e della difesa del suolo.

L'attività estrattiva è regolamentata mediante la predisposizione di un piano regionale dei materiali da cava secondo le norme della presente legge.

L'attività di coltivazione delle sostanze di cui al precedente primo comma e soggetta ad autorizzazione, ad eccezione dell'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistano sullo stesso, fermi restando gli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria.

Titolo I

PIANO REGIONALE DI SFRUTTAMENTO DI MATERIALI DA CAVA

Art. 2.

Commissione regionale per i materiali da cava

Nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'industria, è costituita la commissione regionale per i materiali di cava, composta:

dall'assessore regionale per l'industria, che la presiede;

dal direttore regionale dell'assessorato dell'industria, con funzioni di vice presidente;

dal capo dell'ispettorato del corpo regionale delle miniere o, per sua delega, da un dirigente tecnico del corpo;

da tre esperti del settore eletti dall'assemblea regionale siciliana con voto limitato ad uno;

da un rappresentante dell'assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, scelto tra i dirigenti della direzione regionale delle foreste;

da un rappresentante dell'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, scelto tra i dirigenti dell'assessorato;

da un rappresentante dell'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, scelto tra i dirigenti dell'assessorato;

da un rappresentante dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, scelto tra i dirigenti dell'assessorato;

da un rappresentante del comitato regionale per la programmazione, designato dal medesimo nell'ambito degli esperti di cui all'art. 7, lettera *a*), della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16;

dagli ingegneri capi dei distretti minerari regionali;

dai rappresentanti delle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali;

dal dirigente tecnico del servizio geologico e geofisico regionale;

da due rappresentanti delle organizzazioni regionali degli imprenditori, designati dalle medesime;

da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, designati dalle medesime;

da un geologo designato dall'assessore regionale per l'industria, su terna proposta dall'ordine nazionale dei geologi;

da un ingegnere e un perito minerario designati dall'assessore regionale per l'industria su terne proposte dalle rispettive associazioni regionali;

da un esperto in materie tecniche di settore, sia di estrazione che di lavorazione, designato dall'assessore regionale per l'industria;

da un esperto in materie economiche o giuridiche di settore, designato dall'assessore regionale per l'industria;

da un docente universitario di materie minerarie e di trasformazione del settore lapideo, designato dall'assessore regionale per l'industria.

La commissione dura in carica cinque anni.

Essa è convocata ad iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei propri componenti.

Ai componenti della commissione spettano i compensi previsti dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, nella misura stabilita dalla giunta regionale. Per il trattamento di missione eventualmente dovuto, i componenti estranei alla amministrazione regionale sono equiparati al personale regionale con qualifica di dirigente.

La commissione ha sede presso l'assessorato regionale dell'industria.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente dell'assessorato.

Art. 3.

Competenze della commissione

La commissione di cui al precedente articolo:

a) predispone, entro un anno dalla sua costituzione, anche avvalendosi del corpo regionale delle miniere, il piano regionale dei materiali da cava e, ad anticipazione del medesimo, il programma preliminare settoriale, di cui al successivo art. 8, nonchè i relativi aggiornamenti e modifiche;

b) predispone, entro un anno dalla sua costituzione, anche avvalendosi del corpo regionale delle miniere, il piano regionale dei materiali lapidei di pregio e, ad anticipazione del medesimo, il programma preliminare settoriale di cui al successivo art. 43 nonchè i relativi aggiornamenti e modifiche;

c) effettua e propone studi, ricerche e ogni altra iniziativa relativa alla materia disciplinata dalla presente legge;

d) svolge attività consultiva;

e) propone la revisione triennale dei canoni di concessione previsti dal successivo art. 33.

L'assessore regionale per l'industria, su richiesta della commissione di cui all'art. 2, può avvalersi dell'opera di istituti universitari e di organismi specializzati per l'espletamento dei compiti previsti dal precedente comma.

I pareri della commissione sostituiscono ogni altro parere di amministrazioni o organi regionali.

Art. 4.

Contenuto del piano regionale dei materiali da cava

Il piano regionale dei materiali da cava e, nel quadro di più circoscritti limiti di operatività, il relativo programma preliminare definiscono organicamente gli obiettivi e le strategie di settore rispettivamente a medio-lungo e breve termine: indicano i mezzi per il perseguimento di tali obiettivi, circoscrivono le aree in cui, nella prospettiva di interessi generali di prevalente rilevanza socio-economica o ambientale, l'attività estrattiva di cava è limitata o preclusa.

In particolare, il piano:

a) individua le aree che, in relazione alle caratteristiche di qualità, quantità ed ubicazione dei giacimenti da cava in esso compresi, presentano interesse industriale e sono suscettibili di attività estrattiva. Per tali aree stabilisce i vincoli specifici cui dovranno essere assoggettate le attività di cava;

b) delimita nell'ambito delle aree di cui alla precedente lettera *a*), i bacini aventi particolare rilevanza per l'economia regionale, con specifico riguardo ai giacimenti dei materiali lapidei di pregio di cui al successivo art. 39. Di tali bacini è effettuata la delimitazione su cartografia a scala opportuna, con l'indicazione delle infrastrutture e delle zone di rispetto a servizio degli insediamenti industriali necessari per la loro valorizzazione;

c) individua le aree nelle quali l'attività estrattiva è limitata o preclusa.

Art. 5.

Connessione del piano con la programmazione regionale

Il piano regionale dei materiali da cava, corredato dalla necessaria documentazione geologica, giacimentologica e litologica, è strumento della programmazione regionale di settore e

riferimento operativo inderogabile per ogni attività estrattiva nel comparto dei materiali da cava.

Esso costituisce specificazione settoriale del piano regionale di sviluppo di cui al titolo I della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16.

Art. 6.

Procedure di approvazione del piano regionale di materiali da cava

Il piano regionale dei materiali da cava, prima della sua approvazione da parte della commissione di cui all'art. 2, deve essere trasmesso per stralci territoriali ai comuni interessati, i quali dovranno comunicare il proprio parere entro il termine di trenta giorni.

Si prescinde dal parere in caso di mancata comunicazione dello stesso nel termine predetto.

Il piano, così predisposto dalla commissione di cui all'art. 2, sentito il parere dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro sessanta giorni, è trasmesso, nel termine di un mese dalla relativa approvazione, al comitato regionale per la programmazione e da questo, entro tre mesi, deliberato nell'ambito delle competenze di cui all'art. 12, lettera *a*), della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16.

Il piano è approvato con decreto del presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale e sentito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 7.

Aggiornamenti del piano

La procedura prevista dal primo comma dell'articolo precedente dovrà essere seguita per gli aggiornamenti del piano, da effettuarsi con periodicità triennale.

Art. 8.

Programma preliminare settoriale

Entro centottanta giorni dalla propria costituzione, la commissione di cui al precedente art. 2, previo parere dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, trasmette al comitato regionale per la programmazione il programma preliminare settoriale dei materiali da cava, per l'inserimento con carattere di priorità nel piano regionale di sviluppo.

Nelle more dell'approvazione del piano regionale dei materiali da cava, il programma settoriale di cui al primo comma, approvato con decreto del presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale per l'industria e previa delibera della giunta regionale, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, costituisce ad ogni effetto anticipazione operativa del medesimo, cui le attività di ricerca ed estrattive sono funzionalmente vincolate.

Titolo II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Art. 9.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

L'esercizio dell'attività di cava è subordinato al rilascio dell'autorizzazione del distretto minerario competente per territorio, al quale deve essere presentata da parte del soggetto interessato apposita domanda nella osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, paesaggistica e di tutela delle cose di interesse artistico e storico, sentito il parere del servizio geologico e geofisico dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste e delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio.

A tale fine nel termine di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, il distretto minerario ne inoltra copia agli uffici di cui al precedente comma nonché al comune interessato.

Nel termine dei successivi sessanta giorni i pareri di cui al presente articolo devono essere comunicati al distretto minerario. I pareri negativi devono essere motivati.

In caso di decorrenza del termine senza che siano stati comunicati i pareri richiesti o senza che l'organo adito abbia rappresentato motivate esigenze istruttorie, le procedure amministrative hanno il loro corso prescindendosi dall'eventuale tardiva comunicazione.

Art. 10.

Autorizzazione comunale

L'art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è sostituito con il seguente:

« L'apertura delle cave non è soggetta alla concessione prevista dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, bensì subordinata ad un attestato di conformità da parte del sindaco agli strumenti urbanistici vigenti ed agli adempimenti di cui all'art 19 della legge concernente la disciplina della coltivazione delle cave, nonchè all'approvazione da parte del comune del progetto di massima e studio di fattibilità di cui alla lettera *d*) dell'art. 12.

Le decisioni, positive o negative, di cui al precedente comma, devono essere assunte entro sessanta giorni.

Decorso tale termine provvede in via sostitutiva, entro i successivi trenta giorni, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di commissario *ad acta* ».

Art. 11.

Termini

Il distretto minerario decide sulle domande di autorizzazione nel termine di centoventi giorni dalla presentazione delle medesime.

L'eventuale reiezione deve essere motivata.

Contro il provvedimento che nega l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni, all'assessore regionale per l'industria che decide definitivamente, nel termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso, di intesa con l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente per le questioni d'interesse urbanistico o ambientale, previa istruttoria dell'Ispettorato tecnico del corpo regionale delle miniere e sentita la commissione di cui al precedente art. 2.

Art. 12.

Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione deve specificare il titolo del richiedente alla coltivazione del giacimento ai sensi del successivo art. 15. Qualora la domanda venga presentata da più soggetti, deve essere indicato il rappresentante per i conseguenti adempimenti amministrativi.

La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:

a) certificati e mappe catastali dei terreni interessati alla attività estrattiva in disponibilità del richiedente, con adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi;

b) relazione tecnica sulle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e strutturali della zona, corredata da uno studio a scala adeguata indicante la consistenza del giacimento attraverso la sua descrizione litologica; la relazione deve essere aggiornata, se richiesta dal servizio geologico e geofisico, in rapporto alle modifiche intervenute sullo stato dei luoghi a seguito dei lavori di coltivazione;

c) programma di utilizzazione del giacimento, corredato da planimetrie quotate a sezioni rappresentanti le progressive fasi di lavorazione, con l'indicazione del tipo di materiale da estrarre e del volume della produzione media annua preventivata, della durata della coltivazione, dei macchinari e delle unità lavorative da impiegare, della potenzialità degli impianti di lavorazione e trasformazione dei materiali estratti, dei mezzi e dei dispositivi da impiegare a tutela della sicurezza delle lavorazioni e della difesa dell'ambiente, delle impegni finanziari previsti;

d) studio di fattibilità e progetto di massima delle opere di recupero ambientale della zona da realizzare nel corso e al termine della coltivazione, con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle medesime e dei costi di massima previsti. In particolare, devono essere specificate le modalità di ricostruzione del manto vegetale e delle piantagioni, della regolarizzazione del flusso delle acque e della sistemazione ambientale della zona.

La documentazione di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, ingegnere, geologo o perito minerario iscritto nel relativo albo professionale da almeno un biennio, deve essere presentata in sei copie.

L'area per la quale viene richiesta l'autorizzazione deve avere estensione sufficiente a garantire una coltivazione razionale del giacimento o della parte del medesimo interessata alla coltivazione.

In ogni caso, l'autorizzazione deve esclusivamente interessare l'estensione superficiaria che consenta l'attuazione del programma di cui alla precedente lettera *c*).

Le spese per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.

Art. 13.

Direzione di cave

La direzione di una cava è affidata, previo parere dell'ingegnere capo del distretto minerario, ad un tecnico abilitato allo esercizio della professione, ingegnere, geologo o perito minerario, iscritto nel relativo albo professionale da almeno un biennio, salvo i casi previsti dall'art. 10 del regolamento di polizia mineraria emanato con decreto del presidente della Regione 15 luglio 1958, n. 7 e successive modifiche.

Art. 14.

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla valutazione di compatibilità dell'iniziativa con il piano regionale di cui all'art. 4 o con il relativo programma di settore e, in ogni caso, nella fase transitoria antecedente all'approvazione degli stessi, alla valutazione dei seguenti elementi:

a) caratteristiche tecniche e produttive del giacimento e modalità di coltivazione proposte dal richiedente;

b) situazione geomorfologica ed idrogeologica della zona interessata;

c) titolo e idoneità tecnico-economica del richiedente;

d) programma di utilizzazione del giacimento.

Art. 15.

Titoli di preferenza per le cave di nuova apertura

Il rilascio delle autorizzazioni deve rispettare il seguente ordine di priorità preferenziale:

a) proprietario del terreno nel quale ricade il giacimento, nel caso in cui questo, suscettibile di coltivazione, possegga dimensioni e caratteristiche tali da consentire l'esercizio di una attività estrattiva a tipologia industriale;

b) più proprietari di fondi limitrofi, riuniti in forma associativa, qualora le quote di giacimento comprese nelle singole proprietà non abbiano dimensioni e caratteristiche tali da consentire l'esercizio di un'attività estrattiva a tipologia industriale;

c) conduttore di cava o più conduttori di cava riuniti in forma associativa, nel caso in cui le singole quote di giacimento ricadenti in ciascun fondo non abbiano dimensioni e caratteristiche tali da consentire l'esercizio di un'attività estrattiva a tipologia industriale;

d) singolo soggetto non proprietario del fondo nel quale ricade il giacimento nel caso in cui questo, suscettibile di coltivazione, possegga dimensioni e caratteristiche tali da consentire l'esercizio di un'attività estrattiva a tipologia industriale;

e) più soggetti non proprietari di fondi limitrofi, riuniti in forma associativa, nel caso in cui la quota di giacimento da coltivare in ciascun fondo non abbia dimensioni e caratteristiche tali da consentire l'esercizio di un'attività estrattiva a tipologia industriale.

Lo stesso ordine di priorità preferenziale di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) sono tenuti ad osservare i comuni e gli altri enti pubblici ai fini dell'assegnazione in disponibilità dei terreni di loro proprietà per l'apertura di nuove cave.

Art. 16.

Titolo di conduttore di cava

Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al precedente art. 15, il conduttore di cava, per la quale non sia stata effettuata regolare denunzia di esercizio, deve produrre idonea documentazione dalla quale possa rilevarsi lo svolgimento dell'attività di esercente di cava per almeno un biennio.

Art. 17.

Rilascio di autorizzazione ai non aventi titolo

Qualora il proprietario o altro avente diritto sul fondo nel quale ricade il giacimento non intenda intraprendere l'attività di coltivazione, il distretto minerario competente per territorio può porre un termine non superiore a novanta giorni per la presentazione della domanda di autorizzazione.

Trascorso il termine predetto senza che il titolare del diritto di cui al comma precedente abbia presentato domanda di autorizzazione, o in caso di reiezione della medesima, il distretto minerario può rilasciare ad un terzo richiedente che non abbia il consenso del proprietario o avente diritto sul fondo l'autorizzazione alla coltivazione, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 18.

Contenuto del provvedimento di autorizzazione

Con il provvedimento di autorizzazione, il distretto minerario, tenuto conto del programma di utilizzazione del giacimento proposto dal richiedente, detta i criteri operativi ai quali deve essere improntata l'attività di coltivazione, nonchè gli eventuali vincoli da osservare ai fini del rispetto delle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche dell'area interessata, della sicurezza delle agevolazioni e degli interessi dei terzi o del preminente interesse pubblico.

Art. 19.

Opere di recupero ambientale

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 9 è subordinato al versamento in apposito capitolo gestito dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una somma da utilizzare per l'esecuzione delle opere di sistemazione dei luoghi per il recupero ambientale.

L'entità del versamento è stabilita sulla base di apposita tabella predisposta dall'ispettorato del corpo regionale delle miniere da sottoporre al parere della commissione di cui al precedente art. 2 e approvata con decreto dell'assessore regionale per l'industria.

La tabella di cui al precedente comma determina l'entità della somma, in base alla quantità della produzione programmata e all'estensione dell'area interessata ai lavori di coltivazione, in misura non inferiore a 2 milioni e non superiore a 50 milioni.

Con analoga procedura è approvata la revisione da apportare alla tabella con periodicità triennale.

Unitamente alla quietanza attestante il versamento della somma di cui sopra il richiedente deve produrre apposita dichiarazione, sottoscritta anche dal proprietario dei terreni interessati o altro avente titolo, con la quale si autorizza l'accesso ai luoghi per l'esecuzione delle opere di recupero ambientale.

Copia dell'autorizzazione unitamente a quella dello studio di fattibilità di cui all'art. 12, lettera *d*), nonchè delle quietanze e della dichiarazione di cui al comma precedente, devono essere trasmessi al comune interessato e all'assessore regionale per il territorio e l'ambiente per gli adempimenti di competenza.

Nel corso o al termine dei lavori di coltivazione della cava, sulla base delle indicazioni fornite dallo studio di fattibilità di cui al precedente art. 12, lettera *d*), a cura del comune è effettuato il progetto esecutivo con il relativo preventivo di spesa delle opere da eseguire per il recupero ambientale della zona, da sottoporre all'approvazione dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale, con proprio decreto, determinerà la somma occorrente.

Art. 20.

Deroghe dal piano

In caso di gravi calamità naturali può essere autorizzata la coltivazione dei giacimenti di cava anche al di fuori delle aree destinate ad attività estrattiva dal piano regionale di cui al precedente art. 4 o dal relativo programma preliminare di settore.

All'autorizzazione si provvede con decreto dell'assessore regionale per l'industria, su proposta dell'ingegnere capo del distretto minerario competente per territorio, sentita la commissione di cui al precedente art. 2, fermi restando i vincoli e le procedure previsti dalla presente legge.

Art. 21.

Subingresso nella coltivazione

L'autorizzazione consente l'esercizio dell'attività di cava al soggetto intestatario della medesima.

In caso di trasferimento del diritto per atto *inter vivos*, il soggetto subentrante deve presentare al distretto minerario competente per territorio, nel termine di trenta giorni dall'atto di trasferimento, richiesta di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione.

Il distretto minerario provvede sulla domanda, previa verifica del titolo e della idoneità tecnico-economica del subentrante alla coltivazione del giacimento, nel termine di venti giorni dalla presentazione della stessa.

In caso di trasferimento del diritto per causa di morte, l'autorizzazione è trasferita nel termine di cui sopra, con provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario, all'erede che ne faccia domanda entro trenta giorni dall'apertura della successione e sia in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

Qualora succedano più eredi che intendano far valere il diritto alla prosecuzione della attività estrattiva, nella domanda deve essere indicato il rappresentante degli stessi per i conseguenti adempimenti amministrativi.

Il subentrante è soggetto a tutti gli obblighi previsti dal provvedimento originario. L'eventuale reiezione della domanda deve essere motivata. Contro il provvedimento di reiezione è ammesso ricorso entro trenta giorni all'assessore regionale per l'industria, che decide definitivamente nel termine dei successivi novanta giorni, previa istruttoria dell'ispettorato tecnico del corpo regionale delle miniere e sentita la commissione di cui al precedente art. 2.

Art. 22.

Durata e rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con validità per un periodo massimo di quindici anni, in relazione alla qualità e all'entità del materiale da estrarre, e può essere rinnovata a richiesta dell'interessato, previa nuova istruttoria da effettuare secondo le norme della presente legge.

La domanda di rinnovo deve essere presentata, pena l'inammissibilità, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

Dell'avvenuto rilascio, come di ogni provvedimento che comporti modifica nella titolarità dell'autorizzazione, è data notizia al comune interessato.

Art. 23.

Vigilanza

L'attività di vigilanza sulla coltivazione, diretta ad accertare che la medesima si svolga in conformità alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, è esercitata dal distretto minerario o dal comune competente.

Le eventuali trasgressioni rilevate dal comune sono notificate al distretto minerario che adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 24.

Regolamentazione dell'attività estrattiva e della sua sospensione

L'attività di escavazione deve iniziare nel termine di un anno dalla data del provvedimento di autorizzazione. In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine predetto, l'autorizzazione decade. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dall'ingegnere capo del distretto minerario.

Ove ricorrano fondati motivi, l'ingegnere capo del distretto minerario può consentire la sospensione dei lavori di coltivazione per un periodo determinato, comunque non superiore a centottanta giorni.

La sospensione non autorizzata dei lavori, o per un periodo superiore a centottanta giorni, comporta la decadenza della autorizzazione.

I termini per l'inizio dell'attività e quelli di sospensione dei lavori possono, a domanda dell'interessato, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini medesimi, essere prorogati all'ingegnere capo del distretto minerario, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di sessanta giorni.

La data dell'inizio dell'attività di escavazione deve essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione al distretto minerario e al comune competente per territorio nel termine di cinque giorni dalla medesima.

Entro il mese di novembre di ogni anno il titolare dell'autorizzazione deve comunicare al distretto minerario la parte del programma dei lavori che intende eseguire nel corso dell'anno successivo.

L'ingegnere capo del distretto minerario può disporre, non oltre il mese di gennaio, eventuali modifiche al programma suddetto per la sicurezza del personale e la più razionale coltivazione del giacimento.

Art. 25.

Adempimenti particolari

Il titolare dell'autorizzazione deve periodicamente denunziare al distretto minerario competente per territorio il quantitativo di materiale estratto e altresì trasmettere i dati statistici, le relazioni e le informazioni che vengono richiesti dall'amministrazione.

Art. 26.

Decadenza dell'autorizzazione

Salvo quanto già previsto dall'art. 24, la decadenza della autorizzazione viene pronunziata, con provvedimento motivato, dall'ingegnere capo del distretto minerario, anche nei seguenti casi:

a) sopravvenuta incapacità tecnico-economica del titolare dell'autorizzazione;

b) inadempienza agli obblighi ed alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione;

c) mancata presentazione della domanda di subingresso nel titolo in caso di trasferimento del diritto di coltivazione;

d) persistente inadempienza ai contratti di lavoro e alle norme che regolano la sicurezza o l'integrità fisica dei lavoratori.

Avverso il provvedimento che dichiara la decadenza della autorizzazione è ammesso ricorso entro trenta giorni all'assessore regionale per l'industria che decide definitivamente nel termine dei successivi novanta giorni, previa istruttoria dell'ispettorato tecnico del corpo regionale delle miniere e sentita la commissione di cui al precedente art. 2.

Art. 27.

Revoca dell'autorizzazione

Qualora il corpo regionale delle miniere, tramite il servizio geologico e geofisico o i distretti minerari o su segnalazione dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o dei comuni interessati, accerti che siano intervenute nella situazione ambientale, geologica e idrogeologica del territorio in cui ricade il giacimento oggetto dell'attività di escavazione alterazioni di particolare estensione o gravità o siano sopravvenuti fattori radicalmente innovativi rispetto alle ipotesi previste nel programma di utilizzazione del giacimento, tali da precludere la prosecuzione dell'attività estrattiva, propone la revoca dell'autorizzazione all'assessore regionale per l'industria che provvede con proprio decreto, sentita la commissione di cui al precedente art. 2.

Con la stessa procedura, su motivata richiesta della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali competente per territorio, l'assessore regionale per l'industria dispone la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui nel corso dei lavori di scavo siano stati rinvenuti reperti tali da rendere la zona suscettibile di vincolo archeologico.

Nei casi previsti dai precedenti commi si procede all'indennizzo del valore degli impianti, calcolato sulla base del costo attuale dedotti gli ammortamenti. Il correlato impegno di spesa è fissato nel provvedimento di revoca e posto a carico del bilancio della Regione.

Art. 28.

Comunicazione del provvedimento di decadenza o revoca

I provvedimenti di decadenza o di revoca sono comunicati dal distretto minerario al comune competente per territorio, per l'esercizio dell'attività di vigilanza.

Art. 29.

Trasgressioni e sanzioni

Quando siano rilevati dal distretto minerario o dal comune territorialmente competente l'esercizio non autorizzato dell'attività di escavazione o la prosecuzione della medesima dopo la notifica del provvedimento di decadenza o di revoca, l'ingegnere capo del distretto minerario ordina l'immediata sospensione dei lavori, informandone l'autorità giudiziaria competente.

Nei casi previsti dal precedente comma, con il provvedimento di sospensione dei lavori è disposta l'applicazione a carico del trasgressore della sanzione amministrativa in misura di lire 5 milioni, aumentata della metà nel caso in cui il trasgressore non ottemperi immediatamente all'ordine di sospensione. Alla riscossione delle somme si provvede con le procedure della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e successive modifiche e integrazioni.

Contestualmente è disposta l'esclusione per un periodo di dieci anni dal diritto al provvedimento di autorizzazione. L'esclusione è personale ed ha vigore in tutto il territorio della Regione.

A tal fine, presso ogni distretto minerario è tenuto l'elenco unico dei soggetti resisi responsabili delle trasgressioni di cui al presente articolo. Gli ingegneri capi dei distretti minerari provvedono alle reciproche comunicazioni e alle annotazioni di competenza.

I comuni sono tenuti a notificare al distretto minerario competente per territorio le trasgressioni rilevate.

Art. 30.

Acquisizione al patrimonio regionale

Nei casi previsti dalla presente legge di decadenza dell'autorizzazione o di esercizio non autorizzato dell'attività di cava, qualora il titolare dell'autorizzazione o l'esercente abusivo della attività estrattiva sia il proprietario del terreno in cui ricade il giacimento, con provvedimento del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'industria, previa motivata relazione dell'ingegnere capo del distretto minerario, può essere disposto limitatamente ai materiali lapidei di pregio di cui al successivo art. 39, qualora il giacimento presenti per l'ubicazione e l'entità delle sostanze minerali particolare interesse ai fini dello sfruttamento industriale, il passaggio del medesimo nel patrimonio indisponibile della Regione.

Nei casi previsti dalle lettere *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 15, limitatamente ai giacimenti di materiali lapidei di pregio di cui al successivo art. 39, qualora per la costituzione di una attività estrattiva a tipologia industriale si renda indispensabile, a giudizio dell'ingegnere capo del distretto minerario, l'inclusione nel perimetro dell'area interessata all'attività estrattiva di un fondo il cui proprietario o l'avente titolo non aderisca nè, invitato, intenda aderire all'apertura della cava, su richiesta dei soggetti interessati all'autorizzazione l'ingegnere capo del distretto minerario propone all'assessore regionale per l'industria il passaggio della porzione di giacimento ricadente nel fondo del proprietario dissenziente nel patrimonio indisponibile della Regione.

Qualora il titolare dell'autorizzazione oggetto della dichiarazione di decadenza o l'esercente non autorizzato all'attività di cava sia oggetto diverso dal proprietario del terreno in cui ricade il giacimento, quest'ultimo, nel termine di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di decadenza o di accertamento dell'esercizio non autorizzato dell'attività di cava, può richiedere il rilascio dell'autorizzazione a norma delle disposizioni della presente legge.

Trascorso tale termine senza che il proprietario abbia avanzato richiesta di autorizzazione o nel caso di reiezione della medesima, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo può essere disposto il passaggio del giacimento nel patrimonio indisponibile della Regione.

Del trasferimento di un giacimento al patrimonio indisponibile della Regione è data comunicazione ai comuni competenti, per gli adempimenti di cui all'art. 10.

Art. 31.

Provvedimento di concessione

Nei casi previsti dal precedente art. 30, l'assessore regionale per l'industria, sentita la commissione di cui all'art. 2 della presente legge, può dare in concessione con proprio decreto il diritto di coltivazione del giacimento a chiunque ne faccia domanda, nel rispetto dell'ordine di priorità preferenziale previsto dal precedente art. 15.

Art. 32.

Diritti dei privati in caso di concessione

Nei casi di assegnazione in concessione ai sensi dell'art. 31 o di autorizzazione ai sensi dell'art. 17 della presente legge, il concessionario o il soggetto autorizzato alla coltivazione del giacimento deve corrispondere al proprietario del terreno in cui ricade il giacimento stesso o ad altro avente titolo un canone annuo da ragguagliarsi, per il periodo di durata della concessione o della autorizzazione: al 2,50 per cento del materiale estratto e asportato per la commercializzazione, ovvero, a richiesta del proprietario o avente titolo, un indennizzo pari al 25 per cento annuo del valore agricolo dell'area riservata all'attività estrattiva, determinato a norma dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, nonché della legge 29 luglio 1980, n. 385.

Alla determinazione del valore del materiale estratto si provvede sulla base delle risultanze quantitative del registro di cava, vidimato dal distretto minerario, e delle rilevazioni dei prezzi fornite dalla competente camera di commercio, o in mancanza, di quelli pubblicati dai periodici di settore.

L'eventuale compressione dei diritti dei terzi sulle medesime aree è risolta sugli indennizzi. In particolare se l'area è edificabile o dotata di opere di urbanizzazione o se sulla medesima insistono manufatti e il piano di coltivazione comporta l'abbattimento delle costruzioni e dei manufatti o l'eliminazione delle opere di urbanizzazione, si procede all'indennizzo del relativo valore definito ai prezzi attuali detratti gli ammortamenti.

In caso di mancato accordo fra le parti, la misura dei canoni o degli indennizzi può essere in via provvisoria determinata dall'ingegnere capo del distretto minerario, salva in ogni caso la tutela giudiziaria dei diritti.

Art. 33.

Canone di concessione

Nel caso di assegnazione in concessione il concessionario è tenuto a corrispondere annualmente alla Regione un canone annuo per ogni ettaro di superficie o frazione del medesimo, compreso entro i limiti della concessione, pari a:

a) lire 250.000 per i materiali lapidei di pregio di cui al successivo art. 39;

b) lire 150.000 per i materiali di cava.

Con decreto dell'assessore regionale per l'industria, su proposta della commissione di cui al precedente art. 2, i canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione.

Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del decreto di concessione e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 34.

Sono fatti salvi i diritti nascenti a favore del comune di Lipari dalla legge 5 gennaio 1908, n. 10, modificata con decreto legislativo del presidente della Regione siciliana 26 febbraio 1952, n. 4, ratificato con legge regionale 11 luglio 1952, n. 28.

I diritti di cui al precedente comma da gravare sui prodotti destinati all'utilizzazione al di fuori del comune di Lipari rimangono determinati nella misura in atto fissata dal consiglio comunale di Lipari e sono sottoposti a revisione triennale con decreto dell'assessore regionale per l'industria, su proposta del consiglio comunale di Lipari, sentito il parere della commissione di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 35.

Divieto di subingresso nella concessione

La concessione di coltivazione è personale. Qualsiasi forma di intermediazione o di affitto nel regime di coltivazione è nulla tanto fra le parti quanto nei rapporti con la Regione e la concessione è dichiarata decaduta con le modalità di cui alla legge regionale 1° ottobre 1956, n. 54.

Art. 36.

Registro delle autorizzazioni e concessioni

L'ispettorato tecnico del corpo regionale delle miniere tiene un pubblico registro nel quale sono annotate, per tutto il territorio della Sicilia, le autorizzazioni e le concessioni di coltivazione dei materiali da cava, per ciascuna delle quali devono essere indicati il titolare, gli estremi e il periodo di validità del provvedimento ed ogni altro elemento atto a caratterizzare l'esercizio della cava.

Chiunque ne faccia istanza e corrisponda i diritti di ufficio può prendere visione ed ottenere copie ed estratti del registro predetto.

Art. 37.

Ricerca di materiali da cava

Chiunque intenda effettuare indagini, al fine di accertare le condizioni di coltivabilità di un giacimento di materiale da cava, deve chiedere l'autorizzazione al distretto minerario competente per territorio.

Alla domanda devono essere allegati:

a) certificazione atta a comprovare il titolo del richiedente;

b) planimetria della zona, corredata ove possibile da documentazione fotografica;

c) relazione geologica sulle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, geolitologiche e struttturali di massima della zona;

d) programma di massima delle modalità e fasi della indagine;

e) atto di consenso del proprietario del terreno, del quale devono comunque essere comunicate le generalità o, in caso di diniego, richiesta di autorizzazione all'ingegnere capo del distretto minerario.

Gli allegati di cui alle precedenti lettere, redatti da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, ingegnere, geologo o perito minerario, iscritto nel relativo albo professionale da almeno un biennio, devono essere presentati in duplice copia.

L'autorizzazione di indagine è rilasciata, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dall'ingegnere capo del distretto minerario, che contemporaneamente ne dà avviso al proprietario del fondo. Essa ha efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla data del rilascio.

L'autorizzazione non può accordarsi per durata superiore a un anno e può essere prorogata per giustificati motivi una sola volta per durata non superiore a centoventi giorni.

Con il provvedimento di autorizzazione d'indagine sono dettate le prescrizioni particolari che l'interessato e tenuto ad assumere.

Chi ottiene l'autorizzazione all'indagine deve servirsene nel modo meno pregiudizievole al proprietario del fondo. Egli è obbligato a risarcire qualunque danno arrecato dai lavori di indagine.

Per assicurare il risarcimento dei danni, su richiesta degli interessati, l'ingegnere capo del distretto minerario può prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una congrua somma. La liquidazione dei danni può essere effettuata in via provvisoria, in difetto di accordo, dall'ingegnere capo del distretto minerario, senza pregiudizio dell'eventuale azione giudiziaria.

Con le modalità della presente legge è disposta la decadenza dall'autorizzazione nei casi di inadempienza agli obblighi stabiliti nel provvedimento stesso.

Avverso la reiezione della domanda diretta ad ottenere la autorizzazione all'indagine o avverso il provvedimento che ne dichiara la decadenza è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'assessore regionale per l'industria, che decide definitivamente nel termine dei successivi novanta giorni, previa istruttoria dell'ispettorato tecnico del Corpo regionale delle miniere e sentita la commissione di cui al precedente art. 2.

Art. 38.

Sanzioni amministrative

Salva la fattispecie di cui al secondo comma del precedente art. 29 le sanzioni amministrative del titolo V della legge regionale 1° ottobre 1956, n. 54, sono elevate di tre volte.

Titolo III

PIANO REGIONALE DEI MATERIALI LAPIDEI DI PREGIO

Art. 39.

Definizione dei materiali lapidei di pregio

Nell'ambito delle sostanze minerali di cui all'art. 1 della presente legge, i materiali lapidei di pregio sono riconosciuti di preminente interesse regionale.

Sono materiali lapidei di pregio, agli effetti della presente legge, il marmo e le altre pietre per uso ornamentale. Ai fini di cui trattasi, sono assimilate a detti materiali, altresì, la pietra pomice di Lipari e le argille dei bacini estrattivi di Caltagirone, S. Stefano di Camastra e Sciacca, utilizzate per la fabbricazione di ceramiche artistiche, nonchè le calcareniti della provincia di Trapani.

Con decreto dell'assessore regionale per l'industria, su proposta del Corpo regionale delle miniere e previo parere della commissione di cui al precedente art. 2, può essere disposta la inclusione fra i materiali indicati al precedente comma di altri prodotti lapidei.

Per il rilancio e lo sviluppo delle attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione dei materiali lapidei di pregio sono adottati gli interventi di cui ai successivi articoli.

Art. 40.

Contenuto del piano regionale per i materiali lapidei di pregio

Il piano regionale dei materiali lapidei di pregio e, nel quadro dei più circoscritti limiti di operatività, il relativo programma preliminare definiscono organicamente gli obiettivi e le strategie di settore rispettivamente a medio-lungo e breve termine, con particolare riguardo alla creazione di valore aggiunto e all'incremento dei livelli di potenziamento e trasformazione delle unità produttive e di occupazione; indicano i mezzi per il perseguimento di tali obiettivi; coordinano gli interventi previsti dalla presente legge con le politiche associative e aziendali; definiscono i programmi settoriali di qualificazione professionale, promozione commerciale e documentazione.

Art. 41.

Connessione del piano regionale per i materiali lapidei di pregio con la programmazione regionale

Il piano regionale per la promozione delle attività estrattive, di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei di pregio è strumento della programmazione regionale di settore e riferimento operativo inderogabile per ogni attività estrattiva, di lavorazione e di commercializzazione nel settore del marmo e degli altri materiali lapidei di pregio.

Il piano dei materiali lapidei di pregio deve essere opportunamente coordinato con quello delle cave. Esso costituisce specificazione settoriale del piano regionale di sviluppo economico di cui al titolo I della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16.

Art. 42.

Procedure di approvazione del piano regionale dei materiali lapidei di pregio

Il piano regionale per la promozione delle attività estrattive, di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei di pregio, predisposto dalla commissione di cui al precedente art. 2, è trasmesso, corredato dalla necessaria documentazione economica, tecnologica e giacimentologica, nel termine di un mese dall'approvazione, al comitato regionale per la programmazione e da questo, entro tre mesi, deliberato nell'ambito delle competenze di cui all'art. 12, lettera *a*), della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16.

Il piano è approvato con decreto del presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale e sentito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 43.

Programma preliminare settoriale per i materiali lapidei di pregio

Entro centottanta giorni dalla propria costituzione la commissione di cui al precedente art. 2 presenta al comitato regionale per la programmazione un programma preliminare settoriale, per l'inserimento con carattere di priorità nel piano regionale di sviluppo.

Nelle more dell'approvazione del piano regionale per la promozione delle attività estrattive, di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei di pregio, il programma preliminare settoriale di cui al primo comma, coordinato con quello delle cave, approvato con decreto del presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale per l'industria previa delibera della giunta regionale, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, costituisce ad ogni effetto anticipazione operativa del medesimo, cui le attività del comparto sono funzionalmente vincolate.

Titolo IV

INTERVENTI CREDITIZI PER IL SETTORE DEI MATERIALI LAPIDEI DI PREGIO

Art. 44.

Fondo di rotazione

Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) è istituito un fondo di rotazione a gestione separata di lire 12.530 milioni per la concessione di credito agevolato in favore degli operatori del settore dei materiali lapidei di pregio di cui al precedente art. 39.

Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

L'IRFIS è tenuto ad avvalersi, per la raccolta e l'istruttoria delle pratiche, di tutti gli istituti e aziende di credito operanti in Sicilia, comprese le casse rurali e artigiane.

Alla dotazione del fondo si provvede mediante versamento, a carico del bilancio della Regione, dell'importo di lire 900 milioni per l'esercizio finnanziario 1980, e di lire 3.000 milioni per gli esercizi 1981, 1982.

Al fondo di rotazione, di cui al primo comma, va addebitato l'intero ammontare delle eventuali perdite subite nei finanziamenti previsti dagli articoli successivi.

Art. 45.

Natura e definizione degli interventi

Al carico del fondo di cui al precedente articolo sono disposti, in favore degli imprenditori singoli o associati, interventi creditizi a medio termine per:

a) l'impianto e l'attivazione di cave e stabilimenti tecnicamente organizzati per l'estrazione, segagione e lavorazione dei materiali lapidei di pregio e per la loro commercializzazione;

b) l'ampliamento, il potenziamento e l'ammodernamento delle unità di escavazione e trasformazione esistenti, diretti alla razionalizzazione degli impianti industriali;

c) la realizzazione di opere sociali con particolare riguardo a quelle dirette al miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro, alla dotazione antinfortunistica ed alla prevenzione delle malattie professionali;

d) il trasferimento in zone industriali delle aziende di trasformazione esistenti.

Per i programmi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) l'intervento è esteso alla formazione di scorte di materie prime e ausiliarie per le lavorazioni entro il limite del 40 per cento della spesa necessaria per la realizzazione degli investimenti fissi.

Art. 46.

Convenzione con l'IRFIS

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare con l'IRFIS apposita convenzione diretta a disciplinare le gestione del fondo di cui al precedente art. 44 e a determinare il compenso da attribuire all'Istituto.

E' fatto obbligo all'IRFIS di comunicare annualmente alla Assemblea regionale siciliana l'elenco delle operazioni autorizzate a norma del presente titolo.

Art. 47.

Misura e limiti degli interventi

I mutui agevolati hanno durata massima quindicennale, di cui i primi due destinati al preammortamento, e vengono concessi al tasso d'interesse a carico del mutuatario del 5 percento, comprensivo di ogni onere e spesa.

I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 50 per cento della quota di investimento globale fino a lire 2.000 milioni e in misura non superiore al 40 per cento della quota di investimento globale eccedente lire 2.000 milioni. Tali misure sono elevate rispettivamente al 60 e al 50 per cento per le iniziative a carattere cooperativistico.

Art. 48.

Comitato di gestione del fondo

Alla gestione del fondo sovrintende un comitato amministrativo presieduto dal presidente dell'IRFIS o, in caso di assenza o di impedimento, da chi ne fa le veci.

Il comitato amministrativo, di cui al precedente comma, è così composto:

a) da tre componenti eletti dall'assemblea regionale siciliana con voto limitato a due;

b) da due rappresentanti, designati dall'assessore regionale per l'industria, scelti su terne proposte dalle organizzazioni regionali degli imprenditori;

c) da tre dirigenti in servizio di cui due presso l'assessorato regionale dell'industria e uno presso l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai relativi assessori;

d) da due componenti designati rispettivamente dal Banco di Sicilia e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane.

Detti componenti durano in carica quattro anni.

Il comitato di cui al presente articolo è nominato con decreto del presidente della Regione.

Art. 49.

Istruttorie delle istanze

I finanziamenti previsti dagli articoli precedenti sono concessi dall'IRFIS sulla base di documentata istanza, corredata di un piano finanziario, di un progetto tecnico e di una relazione sulle attività che il richiedente abbia svolto ed intenda svolgere.

L'istruttoria deve essere definita dal comitato amministrativo di cui all'articolo precedente nel termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda.

L'erogazione dei finanziamenti e dei contributi è subordinata alla certificazione attestante che l'attività e gli impianti siano adeguati alle disposizioni vigenti in materia di inquinamento ambientale.

Gli impianti, i macchinari e le attrezzature finanziati a norma del presente titolo sono soggetti a vincolo di destinazione per il periodo di ammortamento del mutuo.

L'inosservanza di tale obbligo, anche se per parte degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature finanziarie, comporta la decadenza dai benefici concessi e il recupero delle somme finanziate che residuano al momento della risoluzione.

Da tale momento e fino all'integrale pagamento di quanto dovuto si applica il maggior interesse determinato con le modalità di cui all'ultimo comma del successivo art. 50.

Degli interventi deliberati l'IRFIS dà comunicazione allo assessorato regionale dell'industria.

Art. 50.

Anticipazione sui mutui

Nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di mutuo agevolato, il comitato amministrativo di cui al precedente art. 48 può provvedere alla liquidazione in favore del richiedente, nelle more dell'espletamento dell'istruttoria, su fidejussione bancaria od assicurativa e con le garanzie previste dalla legislazione vigente, di un'anticipazione in misura del 20 per cento dell'importo ammissibile a finanziamento, elevata al 25 per cento per le imprese cooperative.

Nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta erogazione dell'anticipazione il beneficiario deve fornire al comitato amministrativo di cui al precedente art. 48, apposita attestazione rilasciata dal comune o dal distretto minerario competente per territorio, dalla quale risulti l'avvenuto inizio dei lavori. In difetto, l'istituto erogatore procede immediatamente al recupero della anticipazione, con la maggiorazione di un interesse calcolato sulla base del *prime rate* medio praticato dallo istituto fra quelli vigenti rispettivamente alla data di erogazione e alla data di revoca dell'anticipazione.

Titolo V

INTERVENTI VARI PER IL SETTORE DEI MATERIALI LAPIDEI DI PREGIO

Art. 51.

Contributi per le attrezzature

Allo scopo di favorire l'acquisizione delle attrezzature per l'attività estrattiva e di lavorazione dei materiali lapidei di pregio, l'assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi alle imprese singole nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per lo acquisto di macchinari di escavazione e del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto dei macchinari di estrazione e lavorazione dei materiali lapidei di pregio. Tali limiti sono elevati al 35 per cento per le imprese a carattere cooperativistico.

Tali misure sono elevate al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di attrezzature destinate alla captazione e all'abbattimento di fiumi e di polveri di produzione.

Art. 52.

Procedure per la concessione

Il contributo di cui al precedente art. 51 è erogato con decreto dell'assessore regionale per l'industria, previa istruttoria del distretto minerario, ed è subordinato alla dimostrazione da parte del richiedente dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro vigenti e delle norme dirette a tutelare la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori.

L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma comporta la revoca del provvedimento di concessione del contributo e il recupero delle somme liquidate, con la maggiorazione di un interesse calcolato con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 50.

Art. 53.

Vincolo di destinazione

I macchinari ammessi a contributo a norma del precedente art. 51 sono soggetti a vincolo di destinazione per non meno di cinque anni dalla data di erogazione del contributo.

L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del beneficio concesso e il recupero delle somme liquidate.

Art. 54.

Iniziative per il basalto

Al fine della valorizzazione dell'impiego del basalto dell'Etna, quale stralcio prioritario delle competenze previste dal penultimo comma dell'art. 3, l'assessore regionale per l'industria è autorizzato a stipulare apposita convenzione con istituti universitari e organismi specializzati che, in collaborazione con il distretto minerario, effettuino studi e sperimentazione per la razionalizzazione delle tecniche di estrazione e di lavorazione per l'utilizzo del basalto medesimo come materiale lapideo di pregio, e prestino attività di consulenza sulle attività estrattive e trasformatrici, nonchè sull'impiego del prodotto finito.

Art. 55.

Attività promozionale

I programmi di attività promozionale all'estero in favore dei prodotti siciliani, che l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca annualmente adotta in attuazione del titolo secondo della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, dovranno essere strutturati per settori merceologici distinti uno dei quali sarà destinato ai materiali lapidei siciliani.

A modifica dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 17 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, i programmi di cui al primo comma del presente articolo, contenenti le scelte motivazionali, le linee di indirizzo operativo, la ripartizione dello stanziamento per i settori merceologici individuati quali meritevoli in via preferenziale di sostegno promozionale, i singoli paesi esteri di intervento nonchè l'indicazione dei mezzi e delle azioni da attuarsi, saranno comunicati alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana ed affidati per la esecuzione totalmente o parzialmente all'istituto per il commercio estero, ad organismi ed agenzie specializzate con le procedure previste dalle vigenti norme di contabilità regionale e statale e prescindendo dal parere prescritto dall'art. 5 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ove gli importi di spesa non superino centomilioni di lire.

La fase esecutiva avrà luogo sulla base di piani esecutivi dettagliati delle singole iniziative in ordine alla spesa e che, nell'articolazione e nello svolgimento, assicurino il massimo coinvolgimento degli operatori economici siciliani pubblici e privati ai fini di un concreto sviluppo della commercializzazione dei prodotti siciliani.

Rimane in facoltà dell'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di curare direttamente talune iniziative previste nei programmi di cui ai precedenti commi con le procedure di cui al secondo comma del presente articolo.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14.

All'art. 16 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, sono soppresse le parole «sentito il comitato per il marchio».

Art. 56.

Esportazione nei mercati esteri

Allo scopo di favorire il collocamento all'estero dei materiali lapidei di pregio della Sicilia, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere, per gli anni finanziari 1981 e 1982, alle imprese singole o associate premi di esportazione dei predetti materiali nei mercati esteri in misura del 6 per cento del valore delle esportazioni da accertarsi attraverso i documenti di esportazione.

Le domande per la concessione dei premi, corredate dalla necessaria documentazione, devono essere presentate all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca al termine di ogni semestre solare con riferimento alle operazioni effettuate nel semestre medesimo.

I decreti di concessione dei premi devono essere emanati nel termine di novanta giorni dalla presentazione delle relative istanze.

Art. 57.

Indagini di campagna e di laboratorio

Allo scopo di migliorare la conoscenza dei giacimenti di materiali lapidei di pregio siciliani e delle caratteristiche tecnologiche e qualitative dei relativi prodotti e di promuoverne la valorizzazione, nell'ambito del piano di cui al precedente titolo III, il Corpo regionale delle miniere può condurre, attraverso il servizio geologico e geofisico siciliano e avvalendosi della collaborazione di istituti universitari, di organismi specializzati e di liberi professionisti, indagini di campagna e di laboratorio.

Titolo VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 58.

Corsi di qualificazione e aggiornamento professionale

L'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad elaborare un piano pluriennale, di intesa con le categorie interessate e con le confederazioni sindacali, per l'organizzazione di corsi di qualificazione nonché di aggiornamento professionale riguardanti specializzazioni inerenti all'estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preventivo delle competenti commissioni legislative dell'assemblea regionale.

I partecipanti a tali corsi hanno diritto ad un rimborso spese che verrà stabilito nel decreto assessoriale che indice i corsi stessi.

I docenti dei corsi devono essere scelti preferibilmente tra i funzionari del Corpo regionale delle miniere e, in mancanza di essi, tra esperti delle materie trattate.

Art. 59.

Infrastrutture

Le amministrazioni provinciali in cui ricadono i bacini marmiferi di Messina, Palermo e Trapani e nel cui territorio lavorano le imprese per l'estrazione e la lavorazione di materiali lapidei di pregio dispongono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, piani per la realizzazione di infrastrutture, quali vie di accesso, elettrodotti, linee telefoniche, posti di pronto soccorso.

Gli oneri per la realizzazione delle infrastrutture stesse sono a carico della Regione.

Restano a carico dei privati gli allacciamenti ai singoli servizi.

L'assessorato regionale dell'industria, sentita la commissione di cui al precedente art. 2, predispone un programma di ripartizione provinciale della spesa utilizzabile per infrastrutture, in misura proporzionale alla presenza di imprese settoriali nelle province interessate.

Il programma di cui al precedente comma è sottoposto al parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 60.

Lavori di sbancamento

Per una più razionale coltivazione dei giacimenti da cava l'assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi alle imprese singole o associate nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione dei lavori di sbancamento dei materiali sterili di copertura fino al raggiungimento del primo strato utile del giacimento stesso, nonchè per il trasporto dei predetti materiali sterili nel caso in cui questi vengano utilizzati per lavori di colmatura dei vuoti creati con le coltivazioni nella stessa cava e in cave limitrofe ai fini del recupero ambientale della zona. Il contributo di cui sopra è esteso alla spesa occorrente per l'eventuale esecuzione di sondaggi meccanici tendenti ad accertare la consistenza dei materiali sterili di copertura.

L'erogazione dei contributi si effettua con la procedura indicata al precedente art. 52.

Art. 61.

Cave di calcareniti della provincia di Trapani

Per assicurare condizioni di maggior sicurezza nelle lavorazioni delle cave di calcareniti della provincia di Trapani l'assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi alle imprese, singole o associate, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'indagine, a mezzo prospezione geofisica e/o sondaggi meccanici, tendente ad individuare l'esistenza di vuoti dovuti a lavorazioni effettuate in passato nelle aree sottostanti a quelle da interessare ai nuovi lavori di coltivazione a cielo aperto. L'erogazione dei contributi si effettua con la procedura indicata al precedente art. 52.

I piani per la realizzazione di infrastrutture di cui al precedente art. 59, per la provincia di Trapani devono riguardare anche il bacino in cui si sviluppano le cave di calcareniti.

Art. 62.

Scuola professionale per il marmo

Per il completamento della scuola professionale per il marmo di Custonaci è autorizzata la spesa di lire 630 milioni.

Art. 63.

Attrezzature per il porto di Trapani

Per sopperire alle esigenze manifestatesi per il carico dei materiali lapidei nel porto di Trapani la presidenza della Regione è autorizzata ad acquistare idonee attrezzature, ivi compresa una macchina di sollevamento di portata non inferiore a 15 tonnellate, fino al limite di lire 1.000 milioni.

Dette attrezzature entrano a far parte del patrimonio mobiliare della Regione e sono date in concessione con le modalità della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 89.

Titolo VII

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 64.

Non cumulabilità di benefici

I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni di legge.

Art. 65.

Coordinamento con altre disposizioni di legge

Si applicano, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 1° ottobre 1956, n. 54.

E' abrogato l'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 15 luglio 1958, n. 7 e successive modificazioni.

Art. 66.

Disposizioni transitorie relative a cave in esercizio: modalità

Per le cave in attività di esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente denunziate in conformità a quanto disposto dal decreto del presidente della Regione 15 luglio 1958, n. 7 e successive modificazioni, i titolari delle medesime che intendano proseguire l'esercizio devono farne richiesta entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge al distretto minerario competente per territorio. Nel caso in cui, dopo che si è ottenuta l'autorizzazione definitiva, si intendano proseguire i lavori di coltivazione in aree limitrofe a quella in atto disponibile, alla richiesta dovrà essere allegata apposita planimetria con l'indicazione dei confini.

Il distretto minerario, sulla base della richiesta, rilascia un'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di cava che avrà validità di anni tre con decorrenza dal termine precisato nel comma precedente.

Entro il termine di anni tre dalla data di entrata in vigore della presente legge gli interessati devono produrre la documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 12 ad eccezione dello studio e della certificazione di cui alla lettera *d*) dello stesso comma, per il rilascio dell'autorizzazione definitiva la cui istruttoria verrà effettuata con le modalità di cui ai precedenti articoli 9 e 11.

Nel caso in esame i titolari sono esonerati dal versamento della somma di cui al primo comma del precedente art. 19.

Art. 67.

Disposizioni transitorie relative a cave in esercizio: titoli di preferenza

A modifica di quanto disposto dal precedente art. 15, per le cave in regolare esercizio il rilascio dell'autorizzazione deve rispettare il seguente ordine di priorità preferenziale:

a) al singolo esercente, proprietario o non del fondo, dove ricade il giacimento, nel caso in cui la porzione di giacimento coltivata o da coltivare abbia estensione sufficiente a permettere una lavorazione razionale;

b) a più esercenti, proprietari o non di cave limitrofe, riuniti in forma associativa, nel caso in cui le porzioni di giacimento coltivate in ciascuna cava non siano sufficientemente ampie da permettere una coltivazione razionale. Gli esercenti dissenzienti sono esclusi dal provvedimento di autorizzazione che sarà intestato ai consenzienti, e nei loro riguardi, soltanto se proprietari dei fondi, sarà riconosciuto il diritto all'indennizzo di cui all'art. 32;

c) agli esercenti e proprietari di cave e fondi limitrofi, riuniti in forma associativa, nel caso in cui le porzioni di giacimento, interessato da ciascuno o ricadente in ciascun fondo, non siano sufficientemente ampie da permettere una coltivazione razionale; i proprietari dissenzienti, esercenti o non, saranno esclusi dall'autorizzazione a favore dei consenzienti e nei loro riguardi sarà riconosciuto l'indennizzo di cui all'art. 32;

d) al singolo proprietario non esercente, soltanto nel caso in cui la porzione di giacimento, ricadente nel suo fondo, abbia le caratteristiche di cui alla lettera *a*);

e) a più proprietari di fondi limitrofi riuniti in forma associativa, qualora le porzioni di giacimento comprese nelle singole proprietà abbiano le caratteristiche di cui alla lettera *b*) del presente articolo. I proprietari dissenzienti sono esclusi dal provvedimento di autorizzazione e nei loro riguardi sarà riconosciuto l'indennizzo di cui all'art. 32.

Art. 68.

Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate, a carico del bilancio della Regione, per il periodo 1980-89, le seguenti spese (in milioni di lire):

(*Omissis*).

All'onere di lire 900 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 7.200 milioni e 6.150 milioni, rispettivamente per l'anno 1981 e 1982, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, nell'elemento di programma 5.2.1.5. « Interventi per l'industria marmifera ».

Art. 69.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 dicembre 1980

D'ACQUISTO

D'ALIA — SARDO — GRILLO — MACALUSO

LEGGE 9 *dicembre* 1980, *n.* 128.

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori già dipendenti dalla « Costruzioni in cemento S.p.a. » di Palermo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 13 *dicembre* 1980)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori della « Costruzioni

in cemento S.p.a.» di Palermo, già occupati presso lo stabilimento di Polizzi Generosa, che risultano disoccupati o sospesi alla data di entrata in vigore della presente legge.

I corsi avranno la durata di centottanta giorni effettivi e la loro gestione sarà affidata dall'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale alla «S.p.a. Siciliana precompressi» di Palermo.

Ai fini addestrativi l'azienda ha facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'azienda ha l'obbligo di darne comunicazione all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Ai lavoratori che frequenteranno i corsi è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione lorda percepita o spettante all'atto di cessazione dell'attività della azienda «Costruzioni in cemento S.p.a.», per ogni giornata di effettiva presenza.

Ove l'azienda si avvalga della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo precedente i lavoratori di cui al comma precedente sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nella azienda stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori sino il 100 per cento della retribuzione.

La spesa relativa agli oneri sociali per la retribuzione complessiva percepita dai lavoratori è a carico dell'azienda «Siciliana precompressi S.p.a.» di Palermo.

Art. 3.

Nel caso l'azienda non si avvalga della facoltà di cui al terzo comma del precedente art. 1, ai fini della determinazione delle somme occorrenti per la gestione dei corsi, comprendenti spese per il trattamento economico del personale insegnante, amministrativo e di consulenza e relativi oneri sociali, ammortamento o affitto locali, spese di amministrazione e per materiale di consumo e didattico individuale, si fa riferimento ai parametri massimi di cui alla circolare dell'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale n. 6 del 1° giugno 1978 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 4.

Le somme stanziate per lo svolgimento dei corsi, nonché quelle relative alla liquidazione dell'assegno giornaliero ed alla gestione dei corsi medesimi, sono accreditate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, il quale ne dispone l'erogazione all'azienda-gestore con i seguenti criteri:

50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;

40 per cento su dichiarazione dell'azienda debitamente sottoscritta attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.

Il rendiconto definitivo deve essere presentato dalla azienda-gestore all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo entro quarantacinque giorni dalla chiusura dei corsi.

Art. 5.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1980 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 è incrementato dell'importo di lire 250 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 dicembre 1980

D'ACQUISTO

MACALUSO

LEGGE 9 dicembre 1980, n. **129.**

Provvidenze in favore dell'azienda Auteri e Longo S.n.c. Industria arredamenti metallici di Misterbianco e della Compagnia tecnica siciliana S.p.a. di Siracusa e proroga delle provvidenze in favore dei dipendenti della Amandes S.p.a. di Barrafranca.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 13 *dicembre* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere a tutti i dipendenti dell'azienda Auteri e Longo S.n.c. Industria arredamenti metallici di Misterbianco, che risultavano occupati alla data del 30 giugno 1980, nonché ai 25 dipendenti disoccupati della Compagnia tecnica siciliana S.p.a., con sede in Siracusa, che risultavano occupati alla data del 15 ottobre 1980, un'indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione lorda percepita o spettante alle predette date per un periodo non superiore a novanta giorni, a decorrere dal 1° agosto 1980 per i dipendenti dell'azienda Auteri e Longo e a decorrere dal 16 ottobre 1980 per quelli della Compagnia tecnica siciliana, sempre che sussista il requisito della mancanza di retribuzione.

Detta indennità non è cumulabile con ogni altra indennità eventualmente percepita dai lavoratori.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo 1 l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Catania e di Siracusa le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio procederà, nei confronti degli aventi diritto, al relativo pagamento dell'indennità.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità, i giustificativi di spesa.

Art. 3.

Le provvidenze in favore dei dipendenti della Amandes S.p.a. di Barrafranca di cui alla legge regionale 17 marzo 1979, n. 42, già prorogate con l'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 262, sono prorogate per un ulteriore periodo di tre mesi.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 440 milioni di cui lire 380 milioni per le finalità dell'art. 1 e lire 60 milioni per le finalità dell'art. 3.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 è incrementato dell'importo di lire 440 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 dicembre 1980

D'ACQUISTO

MACALUSO

LEGGE 9 dicembre 1980, n. **130**.

Provvidenze in favore dei massofisioterapisti ciechi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 13 *dicembre* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione è autorizzata a istituire negli enti ospedalieri regionali e provinciali posti di massofisioterapisti.

Negli enti ospedalieri ove il numero dei posti-letto è superiore a centoventi, dovrà prevedersi una unità organica in più per ogni centocinquanta posti-letto.

Negli enti ospedalieri con un numero di posti-letto inferiore a centoventi è autorizzata l'istituzione di un posto di massofisioterapista, purché esista nell'ospedale un reparto di ortopedia.

Alla copertura dei posti sono chiamati con precedenza i non vedenti che abbiano conseguito il diploma da una scuola per massofisioterapisti autorizzata dalla Regione siciliana o dal Ministero della sanità.

Art. 2.

I massofisioterapisti e i massaggiatori ciechi in servizio o assunti in applicazione della presente legge sono equiparati, agli effetti del trattamento giuridico ed economico, al terapista della riabilitazione.

Art. 3.

I massiofisioterapisti in servizio o assunti in applicazione della presente legge osserveranno un orario lavorativo unico non superiore alle sei ore giornaliere.

Art. 4.

L'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli uffici del lavoro della Regione, è tenuto a vigilare sull'applicazione della presente legge.

Art. 5.

L'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei posti riservati ai massofisioterapisti ciechi e a tale riguardo istituisce un albo professionale dei massofisioterapisti.

Art. 6.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686 e 19 maggio 1971, n. 403.

Art. 7.

A tutto il personale non vedente assunto in conformità a disposizioni legislative regionali sono estesi i benefici di cui all'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 60 e della legge regionale 9 agosto 1980, n. 79.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 dicembre 1980

D'ACQUISTO

MACALUSO - AVOLA

(1421)

LEGGE 18 dicembre 1980, n. **135**.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 124, concernente « Solidarietà della Regione in favore delle popolazioni delle regioni meridionali colpite dagli eventi sismici dell'autunno 1980 ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 20 *dicembre* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 3 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 124, concernente « Solidarietà della Regione in favore delle popolazioni delle regioni meridionali colpite dagli eventi sismici dell'autunno 1980 », sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma, primo periodo, le parole: « fondo di lire tre miliardi » sono sostituite con le parole: « Fondo di lire cinque miliardi »;

al primo comma, la disposizione di cui alla lettera *a*) è sostituita dalla seguente: « *a*) quanto a lire 700 milioni, per l'acquisto di materiale di pronto intervento e di prima assistenza, nonché per le spese per l'organizzazione di un ospedale da campo »;

dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente lettera:

« *d*) le rimanenti disponibilità del fondo sono impiegate per l'acquisto dei prefabbricati di cui all'art. 6, nonché per le finalità di cui all'art. 6-*bis* ».

Art. 2.

All'art. 4 della legge regionale indicata nel precedente art. 1 è aggiunto il seguente comma:

« A valere sull'assegnazione di cui al presente articolo il predetto comitato provvede, altresì, alle spese necessarie per l'organizzazione dell'ospedale di cui all'art. 3, lettera *a*) ».

Art. 3.

All'art. 5 della legge regionale indicata nel precedente art. 1, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente altro:

« Al personale regionale, ivi compreso quello del Corpo forestale, limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle zone colpite dagli eventi sismici, in attuazione della presente legge, la disciplina di cui all'art. 1 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 10, e successive modificazioni, si applica con la maggiorazione del 100 per cento degli importi ivi stabiliti ».

Art. 4.

All'art. 6 della legge regionale indicata nel precedente art. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma, dopo le parole «del novembre 1980», sono soppresse le parole: «scuole ed asili»;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'acquisizione delle strutture prefabbricate, l'assessore delegato alla presidenza della Regione è autorizzato a procedere, mediante trattativa privata, sentita una commissione presieduta dallo stesso assessore e composta di due rappresentanti della Regione, di cui uno l'ispettore tecnico dei lavori pubblici, e del rappresentante dell'ufficio tecnico erariale, di cui all'art. 4, secondo comma, della presente legge».

Art. 5.

Dopo l'art. 6 della legge regionale indicata nel precedente art. 1 è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-*bis* — L'assessore delegato alla presidenza della Regione è autorizzato a provvedere, nei limiti del 10 per cento delle disponibilità del fondo di cui all'art. 3, agli acquisti, forniture, trasporti, noleggi e in genere a quanto altro risulti necessario ai fini dell'attuazione degli interventi della presente legge».

Art. 6.

All'art. 9, primo comma, della legge regionale indicata nel precedente art. 1, le parole: «la spesa di lire 3.000 milioni» sono sostituite con le altre: «la spesa di lire 5.000 milioni».

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 dicembre 1980

D'ACQUISTO

(1422)

Avvisi di rettifica

Nella legge 9 agosto 1980, n. 80, recante «Interventi per lo sviluppo strutturale, il potenziamento ed il rinnovamento dell'agricoltura siciliana anche nelle zone di montagna ed in quelle svantaggiate, in attuazione delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 16 agosto 1980 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1981, a pag. 520, all'art. 7, primo comma, anzichè «art. *4*», leggasi: «art. *5*»; a pag. 521, all'art. 8, primo comma, anzichè «*impiegato*» leggasi: «*impegnata*»; a pag. 522, all'art. 12, terzo comma, anzichè «*per ettari*», leggasi: «*per ettaro*»; a pag. 523, all'art. 14, sesto comma, anzichè «art. *4*», leggasi: «art. *5*».

Nella legge 12 agosto 1980, n. 84, recante: «Interventi finanziari per opere infrastrutturali nel settore agricolo e per la difesa e conservazione del suolo», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 23 agosto 1980 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1981, a pag. 554, all'art. 10, primo comma, anzichè: «lire *179.000* milioni», leggasi: «lire *178.850* milioni» e, in corrispondenza della lettera *a*), anzichè: «lire *25.000* milioni», leggasi: «lire *24.850* milioni».

Nella legge 12 agosto 1980, n. 85, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, ed altre norme di carattere finanziario», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 23 agosto 1980 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1981, a pag. 557, all'art. 4, secondo comma, anzichè: «art. 1, *ultimo comma*», leggasi: «art. 1, *penultimo comma*»; a pag. 560, all'art. 28, anzichè: «cap. *42152*», leggasi: «cap. *42452*»; a pag. 561, all'art. 32, anzichè: «restante *26*», leggasi: «restante *25*»; a pag. 566, all'art. 83, primo comma, anzichè: «168358, 168375», leggasi: «168358, *168368*, 168375», e, anzichè: «68358, 68375», leggasi: «68358, *68368*, 68375».

(1426)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, direttore — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810880)